**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO,**

**EX ART. 6 D. LGS. 231/01**

(Versione n. 1 – Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di **CARON TECHNOLOGY SRL** in data

26/02/2019)

**SEDE LEGALE**

**Via Caprera n. 54, Castello di Godego (TV)**

|  |  |
| --- | --- |
| **I N D I C E** | PAG. |
| **PARTE SPECIALE** | **5** |
| **– A – Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il Patrimonio e contro l’amministrazione della giustizia** | 6 |
| **A.1 - LE FATTISPECIE DI REATO** | 7 |
| A.1.1 - Reati di tipo corruttivo | 7 |
| A.1.2 - La concussione | 10 |
| A.1.3 - Le ipotesi di truffa | 11 |
| A.1.4 - Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni | 12 |
| A.1.5 - L'ipotesi di reato contro l'amministrazione della giustizia | 13 |
| **A.2 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO** | 14 |
| A.2.1 Enti della pubblica amministrazione | 14 |
| A.2.2 Pubblici Ufficiali | 15 |
| A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio | 16 |
| **A.3 - AREE A RISCHIO – ATTIVITÀ SENSIBILI** | 18 |
| A.3.1 Le aree a rischio di commissione di reati contro la P.A., il Patrimonio e contro l’amministrazione della  giustizia | 18 |
| A.3.2 Attività Sensibili | 18 |
| **A.4 - REGOLE GENERALI** | 20 |
| A.4.1 Il sistema in linea generale | 20 |
| A.4.2 Il sistema di deleghe e procure | 20 |
| A.4.3 Principi generali di comportamento | 21 |
| **A.5 - PROCEDURE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI** | 23 |
| **A.6 - FLUSSI VERSO L’ODV** | 28 |
| **– B – Reati Societari** | 29 |
| **B.1 - LE FATTISPECIE DI REATO** | 30 |
| B.1.1 le ipotesi di falsità | 30 |
| B.1.2 La tutela del capitale sociale | 31 |
| B.1.3 La tutela del corretto funzionamento della società | 35 |
| B.1.4 La tutela penale contro le frodi | 35 |
| B.1.5 La tutela delle funzioni di vigilanza | 36 |
| **B.2 - AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI** | 37 |
| B.2.1 Le aree a rischio di commissione di reati societari | 37 |
| B.2.2 Attività Sensibili | 37 |
| **B.3 - REGOLE GENERALI** | 39 |
| B.3.1 Principi generali di comportamento | 39 |
| **B.4 - PROCEDURE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI** | 41 |
| **B.5 - FLUSSI VERSO L’ODV** | 44 |
| **– C – Reati di riciclaggio, ricettazione e utilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** | 45 |
| **C.1 - LE FATTISPECIE DI REATO** | 46 |
| **C.2 - AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI** | 48 |
| C.2.1 Le aree a rischio di commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita | 48 |
| C.2.2 Attività Sensibili | 48 |
| **C.3 - REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI** | 49 |
| C.3.1 Regole generali di comportamento | 49 |
| C.3.2 Principi procedurali specifici | 49 |
| **C.4 - FLUSSI VERSO L’ODV** | 50 |
| **– D – Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela**  **della salute e sicurezza sul lavoro** | 51 |

pag. 2

|  |  |
| --- | --- |
| **D.1 - DEFINIZIONI** | 52 |
| **D.2 - LE FATTISPECIE DI REATO** | 54 |
| **D.2 - AREE A RISCHIO/ ATTIVITÀ SENSIBILI** | 56 |
| D.2.1 Le aree a rischio di commissione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro | 56 |
| D.2.2 Attività sensibili | 56 |
| **D.3 - REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI** | 57 |
| D.3.1 Regole generali di comportamento | 57 |
| D.3.2 Principi procedurali specifici | 69 |
| **D.4 - FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA** | 69 |
| D.4.1 Elenco dei compiti e dei poteri dell'OdV | 69 |
| **D.5 - FLUSSI VERSO L’ODV** | 72 |
| **– E – Reati informatici** | 73 |
| **E.1 - LE FATTISPECIE DI REATO** | 74 |
| **E.2 - AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI** | 81 |
| E.2.1 Le aree a rischio di commissione di reato | 81 |
| E.2.2 Attività Sensibili | 81 |
| **E.3 - REGOLE E PRINCIPI GENERALI / PROTOCOLLI / PROCEDURE GENERALI** | 82 |
| E.3.1 Regole e principi generali | 82 |
| E.3.2 Procedure generali | 82 |
| **E.4 - PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI** | 83 |
| **E.5 - FLUSSI VERSO L’ODV** | 84 |
| **– F – Reati contro il diritto d’autore** | 85 |
| **F.1 - LE FATTISPECIE DI REATO** | 86 |
| **F.2 - AREE A RISCHIO/ ATTIVITÀ SENSIBILI** | 87 |
| F.2.1 Le aree a rischio di commissione dei reato | 87 |
| F.2.2 Attività Sensibili | 87 |
| **F.3 - REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI** | 88 |
| F.3.1 Regole generali di comportamento | 88 |
| F.3.2 Principi procedurali specifici | 89 |
| **F.5 - FLUSSI VERSO L’ODV** | 90 |
| **– G– Reati contro la fede pubblica** | 91 |
| **G.1 - LE FATTISPECIE DI REATO** | 92 |
| G.1.1 Le fattispecie di reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis DLGS 231/01) | 92 |
| G.1.2 Le fattispecie di reati di falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento | 94 |
| **G.2 - AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI** | 95 |
| G.2.1 Le Aree a rischio commissione di reato | 95 |
| G.2.2 Attività Sensibili | 95 |
| **G.3 - REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI** | 96 |
| G.3.1 Regole generali di comportamento | 96 |
| G.3.2 Principi procedurali specifici | 96 |
| **G.4 - FLUSSI VERSO L’ODV** | 97 |
| **– H – Reati ambientali** | 98 |
| **H.1 - LE FATTISPECIE DI REATO** | 99 |
| **H.2 - AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI** | 107 |
| H.2.1 Le aree a rischio di commissione di reato | 107 |
| H.2.2 Le attività sensibili | 107 |
| **H.3 - REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI** | 108 |
| H.3.1 Regole generali di comportamento | 108 |

pag. 3

|  |  |
| --- | --- |
| H.3.2 - Principi procedurali specifici | 110 |
| **H.5 - FLUSSI VERSO L’ODV** | 111 |
| **– I – Reati di sfruttamento della manodopera clandestina** | 112 |
| **I.1 - LA FATTISPECIE DI REATO** | 113 |
| **I.2 - AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI** | 115 |
| I.2.1 Le aree a rischio di commissione del reato | 115 |
| I.2.2 Le attività sensibili | 115 |
| **I.3 - REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI** | 116 |
| I.3.1. Regole generali di comportamento | 116 |
| I.3.2. Principi procedurali specifici | 116 |
| **I.4 - FLUSSI VERSO L’ODV** | 117 |
| **– L – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** | 118 |
| **L.1 - LE FATTISPECIE DI REATO** | 119 |
| **L.2 - AREE A RISCHIO – ATTIVITÀ SENSIBILI** | 123 |
| **– M – Reati di illeciti amministrativi di abuso di mercato** | 124 |
| **M.1 - LE FATTISPECIE DI REATO** | 125 |
| **M.2 - AREE A RISCHIO – ATTIVITÀ SENSIBILI** | 128 |
| **– N – Reati transnazionali** | 129 |
| **N.1 - LE FATTISPECIE DI REATO** | 130 |
| **N.2 - AREE A RISCHIO – ATTIVITÀ SENSIBILI** | 133 |
| **N.3 - REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI** | 134 |
| N.3.1. Regole generali di comportamento | 134 |
| N.3.2. Principi procedurali specifici | 134 |
| **N.4 - FLUSSI VERSO L’ODV** | 135 |
| **– O – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e delitti contro la personalità individuale** | 136 |
| **O.1 - LE FATTISPECIE DI REATO** | 137 |
| **O.2 - AREE A RISCHIO – ATTIVITÀ SENSIBILI** | 140 |
| O.2.1 Le aree a rischio di commissione del reato | 140 |
| O.2.2 Le attività sensibili | 140 |
| **O.3 - REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI** | 141 |
| O.3.1. Regole generali di comportamento | 141 |
| O.3.2. Principi procedurali specifici | 141 |
| **O.4 - FLUSSI VERSO L’ODV** | 142 |
| **– P – reati di criminalità organizzata** | 143 |
| **P.1 - LE FATTISPECIE DI REATO** | 144 |
| **P.2 - AREE A RISCHIO – ATTIVITÀ SENSIBILI** | 149 |
| **P.3 - REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI** | 150 |
| **P.4 - FLUSSI VERSO L’ODV** | 151 |
| **– Q – reati contro l'industria e il commercio** | 152 |
| **Q.1 - LE FATTISPECIE DI REATO** | 153 |
| **Q.2 - AREE A RISCHIO – ATTIVITÀ SENSIBILI** | 156 |
| Q.2.1 Le aree a rischio di commissione del reato | 156 |
| Q.2.2 Le attività sensibili | 156 |
| **Q.3 - REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI** | 157 |
| Q.3.1. Regole generali di comportamento | 157 |
| Q.3.2. Principi procedurali specifici | 157 |
| **Q.4 - FLUSSI VERSO L’ODV** | 158 |

pag. 4

**PARTE SPECIALE**

pag. 5

**– A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL PATRIMONIO E CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA**

pag. 6

**CAPITOLO A.1 LE FATTISPECIE DI REATO**

Le singole fattispecie di reato sono previste dagli artt. 24, 25 e 25 decies del D. Lgs. 231/01.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel d. lgs. 231/2001 all’art. 24 relativamente ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e all’art. 25, relativamente ai reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

**A.1.1 REATI DI TIPO CORRUTTIVO**

**CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ARTT. 318 E 320 C.P.)**

**CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO E AMBITO APPLICATIVO (ARTT. 318 E 320 C.P.) ART. 318**

**CP, RINOMINATO DALLA L. 190/12 “CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE”.**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura, prima dell’entrata in vigore della L.190/12, nel caso in cui un pubblico ufficiale, per compiere un atto di propria competenza riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione (anche in forma di rimborso spese) che non gli è dovuta o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio al caso in cui, al fine di velocizzare l'ottenimento di un'autorizzazione da parte della Consob, un Esponente Aziendale prometta al pubblico ufficiale competente l'assunzione o l'attribuzione di una consulenza fittizia ad un suo familiare).

Con la L.190/12, che ha anche abrogato il secondo comma dell’art. 318 CP, la condotta espressamente contemplata è quella, complessivamente strutturata in un unico comma, del “pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Con la predetta novità legislativa, è stato dunque soppresso necessario collegamento della utilità ricevuta o promessa con un atto, da adottare o già adottato, dell’ufficio, divenendo quindi possibile la configurabilità del reato anche nei casi in cui l’esercizio della funzione pubblica non debba concretizzarsi in uno specifico atto, recependo in questo modo gli approdi della giurisprudenza di legittimità che ha attribuito alla nozione di atto di ufficio una vasta gamma di comportamenti, effettivamente o potenzialmente riconducibili all'incarico del pubblico ufficiale, e che anche è giunta a prescindere dalla necessaria individuazione, ai fini della configurabilità del reato, di un atto al cui compimento collegare l’accordo corruttivo, ritenendo sufficiente che la condotta presa in considerazione dall'illecito rapporto tra privato e pubblico ufficiale sia individuabile anche genericamente, in ragione della competenza o della concreta sfera di intervento di quest'ultimo, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al "genus" previsto, assorbendo così l’assunto secondo cui integra il reato di corruzione, sia l'accordo per il compimento di un atto non necessariamente individuato "ab origine", ma almeno collegato ad un "genus" di atti preventivamente individuabili, sia l'accordo che abbia ad oggetto l'asservimento della funzione pubblica agli interessi del privato corruttore, che si realizza nel caso in cui il privato prometta o consegni al soggetto pubblico, che accetta, denaro od altre utilità, per assicurarsene, senza ulteriori specificazioni, i futuri favori.

pag. 7

Viene così introdotta la figura di un asservimento del soggetto pubblico ai desiderata del soggetto privato, stante la non necessità di dimostrare appunto un legame tra il compenso ed uno specifico atto di ufficio.

Altra novità introdotta dalla L.190/12, è il ricorso alla locuzione “danaro o altra utilità” in luogo del termine “retribuzione” per definire l’oggetto della dazione ricevuta dal pubblico ufficiale.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se prima, ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. si applicavano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora abbia rivestito la qualità di pubblico impiegato, con le novità normativa della L. 190/12, non è più richiesto che l’incaricato di pubblico servizio (quale possibile autore proprio del reato accanto al pubblico ufficiale) rivesta la “qualità di pubblico impiegato”, sì che il reato è d’ora in avanti integrabile anche da chi non possieda una tale specifica veste. In relazione a tale modifica la norma ha così esteso l’orizzonte applicativo della fattispecie incriminatrice, con tutte le note conseguenze in termini di successione di leggi penali che ciò comporta.

# CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO (ART. 319 C.P.), CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 319-BIS C.P.) E CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione (anche in forma di rimborso spese) che non gli è dovuta o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio ad ipotesi corruttive nei confronti dei funzionari pubblici da parte di Esponenti Aziendali o a mezzo di consulenti per impedire la comminazione di sanzioni pecuniarie).

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione ad interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa prima dell’entrata in vigore della L. 190/12, era la reclusione da due a cinque anni. Con l’entrata in vigore della predetta Legge stata prevista una forbice edittale da quattro ad otto anni di reclusione.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319-bis c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

pag. 8

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

**\*\*\*\*\***

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine che le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenziano dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

# CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria (si pensi ad esempio al caso in cui un Esponente Aziendale della Società faccia "pressioni" su un Pubblico Ministero per ottenere una richiesta di archiviazione di un procedimento penale).

E' importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico della Società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

Con l’entrata in vigore della Legge 190/12, la pena prevista per il fatto del primo comma dell’art. 319-ter c.p., in precedenza racchiusa tra tre ed otto anni di reclusione, è ora ricompresa tra quattro e dieci anni, mentre, con riguardo all’ipotesi aggravata, prevista nel comma secondo, il minimo edittale è stato elevato a cinque anni di reclusione in luogo dei precedenti quattro, cosicché la forbice edittale spazia ora tra cinque e dodici anni di reclusione.

È rimasta invece invariata la pena da sei a venti anni di reclusione prevista laddove dal fatto

corruttivo derivi l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni.

# ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Le modifiche all’art. 318 introdotte dalla L. 190/12, hanno necessariamente anche comportato l’adeguamento alla nuova struttura del reato della previsione dell’art. 322 c.p. in tema di “istigazione alla corruzione”, il cui primo comma è stato modellato nel senso che chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora la promessa o l’offerta non sia accettata, alla pena stabilita dal primo (ed oggi unico) comma dell’art. 318 ridotta di un terzo, mentre, in forza del comma terzo, la medesima pena si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la pena prevista per la fattispecie di cui all'art. 318 c.p., ridotta di un terzo, qualora l'offerta o la promessa sia fatta per

pag. 9

indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto del suo ufficio; qualora invece l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, la pena è quella prevista per la fattispecie di cui all'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

**\*\*\*\*\***

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui al presente paragrafo, profili di rischio in capo alla Società si individuano essenzialmente nelle ipotesi in cui gli Esponenti Aziendali e/o i della stessa agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Per quanto riguarda invece la cd. corruzione passiva, la Società non potrebbe commettere il reato in proprio in quanto essa è sprovvista della necessaria qualifica pubblicistica; potrebbe tuttavia concorrere in un reato di corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui fornisse un qualsiasi di sostegno, materiale o morale ai sensi dell'art. 110 c.p., al pubblico funzionario per la commissione del reato. A tal riguardo, si precisa che sussiste l'ipotesi del concorso nel reato di corruzione, anche quando si agisca quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario.

**A.1.2. LA CONCUSSIONE**

# CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore ed il concusso.

Prima dell’entrata in vigore della L. 190/12, la concussione consisteva nella strumentalizzazione, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, della propria qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse, al fine di “costringere o indurre” taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute (denaro o altre utilità).

L’originaria ed unitaria fattispecie prevista nell’art. 317 c.p. e comprensiva tradizionalmente delle condotte di costrizione e di induzione (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato), oltre ad essere stata riferita esclusivamente al pubblico ufficiale e non più anche all’incaricato di pubblico servizio come in passato, è stata ora circoscritta esclusivamente alla prima delle due condotte menzionate e cioè quella di costrizione.

La nuova formulazione della norma - la cui rubrica è rimasta, comunque, inalterata - prevede infatti il fatto che “il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”, con esclusione dell’incaricato di pubblico servizio dal novero dei soggetti attivi del reato di concussione.

Il legislatore ha altresì inasprito il minimo edittale della pena, fissato d’ora innanzi in sei (e non più

quattro) anni di reclusione.

La residua modalità della induzione è stata, a prima vista, ricollocata nell’inedito art. 319-quater, il quale, sotto la rubrica “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, stabilisce che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

pag. 10

A differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato: pertanto, per la natura privatistica dell'attività svolta dalla Società, gli Esponenti Aziendali non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; i medesimi potrebbero tutt'al più concorrere in un reato di concussione commesso da un pubblico ufficiale.

Inoltre, è astrattamente possibile che un dipendente della Società rivesta, al di fuori dell'attività lavorativa, una pubblica funzione o svolga un pubblico servizio: si pensi al dipendente della Società che svolga l'incarico di componente di una giunta comunale. In tale ipotesi, questi, nello svolgimento del proprio ufficio o servizio, dovrà astenersi dal tenere comportamenti che, in violazione dei propri doveri di funzione e/o con abuso delle proprie funzioni, siano idonei a recare un vantaggio alla Società.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa era la reclusione da quattro a dodici anni. Con l’entrata in vigore della Legge n.190/12, è stato innalzato il limite edittale minimo del reato di concussione di cui all’art. 317 c.p., portato da quattro a sei anni di reclusione.

# INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

La Legge 190/12, come prima accennato, ha, tra l’altro, introdotto nuove fattispecie di reato di concussione o meglio, ha ipotizzato le fattispecie in cui il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, di ponendo in questi casi la punizione della reclusione da tre a otto anni.

Nel secondo comma del nuovo articolo, viene previsto che chi dà o promette denaro o altra utilità nei casi previsti dal comma precedente, viene punito con la reclusione fino a tre anni.

Il panorama legislativo, a seguito dell’introduzione della novella della L. 190/12, ha dunque introdotto ben tre previsioni delittuose tra loro contigue: la corruzione, l’induzione indebita e la concussione.

L'elemento distintivo tra le due figure criminose di corruzione e concussione è stato dunque individuato nel tipo di rapporto intercorrente fra le volontà dei soggetti, che nella corruzione è paritario e implica la libera convergenza delle medesime verso un comune obiettivo illecito, mentre nella concussione esprime la volontà costrittiva o induttiva dell’agente pubblico condizionante il libero esplicarsi di quella del privato, il quale, per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alle ingiuste pretese del primo.

In tal senso la nozione di “induzione” non poteva essere ricostruita esclusivamente in relazione alla differente modalità dell’azione del pubblico ufficiale, ma altresì all’intensità dell’effetto di coartazione psicologica che determina, e tale impostazione sembra essere stata accolta dal legislatore atteso che proprio in ragione dell’entità di tale effetto e della persistenza o meno di una residua libertà di autodeterminazione del soggetto privato la novella sembra aver tracciato il confine applicativo tra “concussione” e “induzione indebita”, in cui rimane l’abuso della qualità o dei poteri, dove l’induzione parrebbe situarsi a mezza strada tra coercizione assoluta da un lato, tipicamente

pag. 11

caratterizzante la concussione, e pienamente libera volontà dall’altra, tipicamente caratterizzante la pari partecipazione all’accordo illecito proprio della corruzione.

**A.1.3 LE IPOTESI DI TRUFFA**

# TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifizi e raggiri (intendendosi compresa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

Si pensi, in particolare, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per la Società.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 309 a Euro 1.549.

# TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)

Il reato in oggetto si perfeziona allorquando i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Si pensi ad esempio alle ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori (come ad esempio nel settore energetico), mediante la produzione di falsa documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a sei anni.

# FRODE INFORMATICA (ART. 640 TER C.P.)

Si configura il reato di frode informatica quando, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A..

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a cinque anni.

**A.1.4 LE IPOTESI DI MALVERSAZIONE E DI INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI**

# MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316 BIS C.P.)

pag. 12

Tale ipotesi di reati si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.

Tipico esempio è rappresentato dall'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate successivamente disattesa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

# INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI O ALTRE EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 316-TER C.P.) E PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute

- si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640- bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni e, nei casi meno gravi, una sanzione amministrativa tra Euro 5.164 ed Euro 25.822.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

* ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
* ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

pag. 13

* alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
* ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
* a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
* ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso.

**\*\*\*\*\***

Per ciò che concerne i reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis c.p., si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o una tantum, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'an o al quantum o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

**A.1.5 L’IPOTESI DI REATO CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA**

# INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

**(ART. 377-BIS C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una persona, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

La pena prevista per il soggetto che realizza la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due a sei anni.

pag. 14

**CAPITOLO A.2 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO**

**SERVIZIO**

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare criteri generali e fornire un elenco

esemplificativo dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 231/2001. Sono, inoltre, riportate anche indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

**A.2.1 ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica

amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
   1. Ministeri;
   2. Camera e Senato;
   3. Dipartimento Politiche Comunitarie;
   4. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
   5. Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
   6. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
   7. Banca d'Italia;
   8. Consob;
   9. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
   10. Agenzia delle Entrate;
   11. ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni;
6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
8. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
   1. INPS;

pag. 15

* 1. CNR;
  2. INAIL;
  3. INPDAI;
  4. INPDAP;
  5. ISTAT;
  6. ENASARCO;
  7. ASL;

1. enti e Monopoli di Stato;
2. RAI.

Anche i soggetti di diritto privato concessionari di pubblici servizi e le società partecipate a maggioranza da un ente pubblico sono considerate, dalla più recente giurisprudenza, alla stessa stregua di enti pubblici (si pensi, ad esempio, ad Autostrade S.p.A.).

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose *ex* D. lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "*Pubblici Ufficiali*" e degli "*Incaricati di Pubblico Servizio*"1.

**A.2.2 PUBBLICI UFFICIALI**

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale "*agli effetti della legge*

*penale*" colui il quale esercita "*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "*funzione legislativa*" e "*funzione giudiziaria*" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "*esterna*" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "*norme di diritto pubblico*", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Inoltre, il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni

1 Rileva comunque precisare che la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio del soggetto passivo non è sempre indispensabile ai fini della configurazione dei reati in esame; si pensi a tal proposito al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis cp in cui soggetti passivi sono lo Stato, altri enti pubblici o Comunità europee.

pag. 16

pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una "pubblica funzione amministrativa". Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formano legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza (i.e. i componenti di un consiglio di amministrazione di un ospedale: Cass. Pen., Sez. VI, 15 dicembre 1997, n. 11462). Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della pubblica amministrazione). **Reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali**

Art. 317 c.p. Concussione

Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319/*ter* c.p. Corruzione in atti giudiziari

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.

**A.2.3 INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO**

La definizione della categoria di "**soggetti incaricati di un pubblico servizio**" si rinviene all'art. 358

c.p. il quale recita che "*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

Il legislatore puntualizza la nozione di "**pubblico servizio**" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire "**servizio pubblico**" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini delle definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

pag. 17

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

1. la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
2. la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
3. l'apporto finanziario da parte dello Stato;
4. l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

## Reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio

Art. 317 c.p. Concussione

Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

pag. 18

**CAPITOLO A.3 AREE A RISCHIO – ATTIVITÀ SENSIBILI**

**A.3.1 LE AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI CONTRO LA P.A., IL PATRIMONIO E CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA**

Le principali **Aree a rischio** reato che CARON TECHNOLOGY SRL ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1. **Rapporti con enti pubblici, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;**
2. **Gestione del contenzioso;**
3. **Contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte dello Stato;**
4. **Collegamenti telematici.**

**A.3.2 ATTIVITÀ SENSIBILI**

All’interno delle Aree a rischio di commissione dei reati, riportiamo di seguito le principali **Attività Sensibili** maggiormente esposte al rischio di commissione reato all'interno delle Aree a rischio reato.

## Rapporti con enti pubblici, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio:

* 1. Gestione del rapporto con il funzionario della PA in occasione delle visite ispettive;
  2. Gestione della selezione del personale;
  3. Gestione degli omaggi, delle liberalità e delle spese di rappresentanza e delle sponsorizzazioni;
  4. Gestione dei rimborsi spesa;
  5. Acquisto di servizi professionali;
  6. Partecipazione a gare o trattative private con la PA;
  7. Gestione dei flussi finanziari - Incassi e pagamenti.

## Gestione del contenzioso:

* 1. Gestione del rapporto con il funzionario della PA in occasione delle visite ispettive;
  2. Gestione della selezione del personale;
  3. Gestione dei rapporti con i legali incaricati e gestione dei rapporti con i testimoni.

## Contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte dello Stato:

* 1. Predisposizione e trasmissione di documenti/comunicazioni necessari per l'ottenimento di contributi;
  2. Rapporti con i funzionari pubblici in fase di richiesta di contributi;
  3. Gestione di contributi ottenuti;
  4. Rapporti con i funzionari pubblici in fase di controllo sull'effettivo utilizzo di contributi.

pag. 19

## Collegamenti telematici:

* 1. Gestione delle attività inerenti i collegamenti telematici.

pag. 20

**CAPITOLO A.4 REGOLE GENERALI**

**A.4.1 IL SISTEMA IN LINEA GENERALE**

Tutti i Destinatari devono adottare una condotta conforme a quanto qui prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori, alle politiche della Società e alle disposizioni contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

1. conoscibilità all'interno della Società;
2. chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
3. chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono e devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

1. massima separatezza possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
2. traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
3. adeguato livello di formalizzazione;
4. sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna non basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili.

**A.4.2 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE**

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "**sicurezza**" ai fini della prevenzione dei reati cd. presupposto (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Attività Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "**delega**" l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "**procura**" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale, che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, viene conferita una "**procura generale funzionale**" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "**delega**".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

1. tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
2. le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
3. ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco poteri del delegato;

pag. 21

1. i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
2. il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

1. le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna;
2. le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi: l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici; ovvero i limiti assuntivi per categorie di rischio, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extrabudget, dai processi di monitoraggio delle Attività Sensibili da parte di funzioni diverse;
3. la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
4. le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

I suddetti principi trovano applicazione in relazione alla prevenzione di tutti i reati considerati nel presente Modello e nelle relative Parti Speciali.

**A.4.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25, D.lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

1. effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
2. offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con l'attività della Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge e non devono, comunque, essere interpretati come richiesta di favori in contropartita;

pag. 22

1. accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
2. eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Collaboratori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
3. riconoscere compensi in favore dei Collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
4. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
5. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
6. indurre un’altra persona, chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Ai fini dell’attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

* + le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri per:
    1. rilascio/rinnovo di autorizzazioni/licenze di qualsivoglia natura;
    2. conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura;
    3. verifiche, ispezioni o sopralluoghi,
  + devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri; inoltre, in caso di ottenuto conferimento/ottenimento degli stessi, deve essere mantenuto apposito rendiconto circa l’utilizzo del finanziamento/contributo.

L’attività di erogazione e di gestione di sponsorizzazioni, erogazioni liberali e omaggi deve avvenire

nel rispetto di quanto segue:

1. è fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, Fornitori e Consulenti, allo scopo di influenzarli nell’espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio;
2. atti di cortesia commerciale sono consentiti, purché di modico valore o comunque tali da non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
3. gli enti destinatari di sponsorizzazioni, erogazioni liberali e omaggi devono essere preventivamente selezionati.

pag. 23

**CAPITOLO A.5 PROCEDURE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, si devono rispettare i principi qui

di seguito meglio descritti.

1. La gestione dei **Rapporti con enti pubblici, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio** deve avvenire, oltre che nel rispetto delle regole e dei principi generali di comportamento di cui al precedente capitolo, anche nel rispetto di quanto segue:
   1. Il **rapporto con il funzionario della P.A. in occasione delle visite ispettive**, deve essere gestito come segue:
      * Nel rispetto di quanto previsto dalla cd. "***Procedura gestione delle visite ispettive***" la quale nello specifico prevede:
        + il conferimento di un potere specifico a coloro che intrattengono rapporti con la P.A.. (Nel caso in cui si tratti di soggetto Dipendente, questo potere deve essere fornito attraverso il rilascio di **specifica delega o procura scritta**. Nel caso in cui si tratti di un Consulente esterno, detto potere deve essere specificatamente indicato nel relativo contratto);
        + la partecipazione all’ispezione da parte dei soli soggetti a ciò espressamente delegati in occasione delle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al d. lgs. 81/08, verifiche tributarie, INPS, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.).
      * Devono essere sempre redatti e conservati appositi ***VERBALI*** di ogni procedimento di ispezione effettuato. Nel caso in cui nel verbale conclusivo si dovessero evidenziare delle criticità, l'Organismo di Vigilanza ne dovrà essere immediatamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.
   2. La **selezione del personale**, deve essere gestita:
      * Nel rispetto di quanto previsto dalla cd "***Procedura selezione ed assunzione del personale aziendale***", la quale nello specifico prevede:
        + la preventiva ricerca di mercato dei profili che si richiedono attraverso portali e/o social network e comunque attraverso esame offerte di lavoro;
        + la presenza a ciascun colloquio con il candidato di almeno due esponenti aziendali;
        + la compilazione degli schemi di valutazione dei candidati, sia in fase di acquisizione delle informazioni sia in fase di valutazione delle capacità tecnico-professionali, ciò al fine di garantire idonea tracciabilità delle motivazioni che hanno determinato l'assunzione del candidato;

pag. 24

* + - * il rispetto di tutti gli adempimenti previsti in caso di assunzione di un lavoratore extracomunitario (in particolare, non impiegare lavoratori stranieri del tutto privi del permesso di soggiorno, o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale, verifica in sede di assunzione di lavoratori stranieri, del rilascio in loro favore di valido documento di soggiorno che li abiliti a prestare lavoro in Italia, verifica periodica della regolarità del documento di soggiorno);
      * l’archiviazione dei *curricula* ricevuti in relazione al profilo ricercato.
  1. Gli **omaggi, le liberalità e le spese di rappresentanza e le sponsorizzazioni**, devono essere gestiti, oltre che nel rispetto delle regole e principi generali di comportamento, nel rispetto di quanto previsto dalla cd. “***Procedura omaggi, liberalità e spese di rappresentanza e sponsorizzazioni***” in cui vengono stabiliti i criteri predeterminati per l'individuazione dei destinatari di omaggi, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali e la facoltà di sostenere spese di rappresentanza esclusivamente in capo a determinati dipendenti ed entro i limiti prestabiliti.
  2. I **rimborsi spesa** devono essere gestiti nel rispetto di quanto previsto dalla cd. "***Procedura rimborso spese***" che stabilisce la tipologia delle spese rimborsabili e l'obbligatorietà della compilazione di un apposito modulo munito degli idonei giustificativi.
  3. L’**Acquisto di servizi professionali** deve essere gestito:
     + Nel rispetto di quanto previsto dalla cd. "***Procedura acquisti di servizi professionali***" la quale stabilisce che:
       - la scelta dei professionisti deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello;
       - la scelta dei professionisti deve essere effettuata attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti, basando la valutazione su una rosa di potenziali offerte e nei casi ove non venga effettuata la comparazione fra una pluralità di preventivi, la scelta del professionista deve comunque essere motivata;
       - nella scelta dei professionisti deve essere assicurato l’orientamento verso consulenti che diano le maggiori garanzie sotto l’aspetto etico, organizzativo;
       - gli accordi devono essere sempre formalizzati mediante la redazione di un contratto/lettera d’incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali *deliverable* da

pag. 25

produrre in relazione all’attività svolta (nel caso in cui la prestazione lo preveda);

* + - * ogni accordo deve prevedere l’inserimento sistematico della cd. “***CLAUSOLA 231***”, in base alla quale il soggetto terzo dichiara di astenersi dal commettere qualsivoglia reato di rilevanza "231", a pena di risoluzione del contratto;
      * l’effettiva erogazione della consulenza oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento devono essere opportunamente verificati.
  1. La **Partecipazione a gare o trattative private con la P.A.** deve essere gestita nel rispetto delle regole e dei principi generali di comportamento e nel rispetto di quanto previsto dalla cd. "***Procedura gestione rapporti commerciali con la P.A.***".
  2. I **flussi finanziari - Incassi e pagamenti** devono essere gestiti:
     + Nel rispetto di quanto previsto dalla cd. "***Procedura incassi - pagamenti***" che prevede:
       - La separazione delle funzioni;
       - La tracciabilità;
       - La documentazione dei controlli.

## La gestione del contenzioso deve avvenire, oltre che nel rispetto delle regole e dei principi generali di comportamento di cui al precedente capitolo, anche nel rispetto di quanto segue:

* 1. Il **rapporto con il funzionario della P.A. in occasione delle visite ispettive**, deve essere gestito:
     + Nel rispetto di quanto previsto dalla cd. "***Procedura gestione delle visite ispettive***" la quale nello specifico prevede:
       - il conferimento di un potere specifico a coloro che intrattengono rapporti con la P.A.. (Nel caso in cui si tratti di soggetto Dipendente, questo potere deve essere fornito attraverso il rilascio di specifica delega o procura scritta. Nel caso in cui si tratti di un Consulente esterno, detto potere deve essere specificatamente indicato nel relativo contratto);
       - la partecipazione all’ispezione da parte dei soli soggetti a ciò espressamente delegati in occasione delle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al d. lgs. 81/08, verifiche tributarie, INPS, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.).
     + Devono essere sempre redatti e conservati appositi ***VERBALI*** di ogni procedimento di ispezione effettuato. Nel caso in cui nel verbale conclusivo si

pag. 26

dovessero evidenziare delle criticità, l'Organismo di Vigilanza ne dovrà essere immediatamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

* 1. La **selezione del personale**, deve essere gestita:
     + Nel rispetto di quanto previsto dalla cd "***Procedura selezione ed assunzione del personale aziendale***", la quale nello specifico prevede:
       - la preventiva ricerca di mercato dei profili che si richiedono attraverso portali e/o social network e comunque attraverso esame offerte di lavoro;
       - la presenza a ciascun colloquio con il candidato di almeno due esponenti aziendali;
       - la compilazione degli schemi di valutazione dei candidati, sia in fase di acquisizione delle informazioni sia in fase di valutazione delle capacità tecnico-professionali, ciò al fine di garantire idonea tracciabilità delle motivazioni che hanno determinato l'assunzione del candidato;
       - il rispetto di tutti gli adempimenti previsti in caso di assunzione di un lavoratore extracomunitario (in particolare, non impiegare lavoratori stranieri del tutto privi del permesso di soggiorno, o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale, verifica in sede di assunzione di lavoratori stranieri, del rilascio in loro favore di valido documento di soggiorno che li abiliti a prestare lavoro in Italia, verifica periodica della regolarità del documento di soggiorno);
       - l’archiviazione dei *curricula* ricevuti in relazione al profilo ricercato.
  2. I **rapporti con i legali incaricati e gestione dei rapporti con i testimoni**, devono essere gestiti nel rispetto delle regole e dei principi generali di comportamento previsti nel presente Modello.

## I Contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte dello Stato, devono essere gestiti, oltre che nel rispetto delle regole e dei principi generali di comportamento di cui al precedente capitolo, anche nel rispetto di quanto segue:

* 1. La **Predisposizione e trasmissione di documenti/comunicazioni necessari per l'ottenimento di contributi** deve essere gestita:
     + Nel rispetto di quanto previsto dalla cd. “***Procedura Contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte dello Stato***” che, tra l’altro, stabilisce la separazione funzionale tra chi propone la partecipazione al bando, chi gestisce le attività realizzative, e chi effettua l'attività di controllo sulla documentazione da

pag. 27

presentare. La predetta procedura prevede sia in caso di bandi riguardanti benefici fiscali relativi alla ricerca e sviluppo, sia in presenza di bandi per la formazione, che la documentazione predisposta dall'ufficio competente anche se si è avvalso di consulenti, viene sempre controllata e autorizzata prima dell’inoltro dalla direzione.

* + - In caso di supporto nella richiesta di contributi, da parte di consulenti, è richiesto l’inserimento nei relativi contratti della cd. “***clausola 231***”, in base alla quale il soggetto terzo dichiara di astenersi dal commettere qualsivoglia reato di rilevanza "231", a pena di risoluzione del contratto.
  1. I **Rapporti con i funzionari pubblici in fase di richiesta di contributi**, devono essere gestiti:
     + Nel rispetto di quanto previsto dalla cd. “***Procedura Contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte dello Stato***” di cui sopra.
  2. I **contributi ottenuti**, devono essere gestiti:
     + Nel rispetto di quanto previsto dalla cd. “***Procedura Contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte dello Stato***” di cui sopra.
  3. I **rapporti con i funzionari pubblici in fase di controllo sull'effettivo utilizzo di contributi**, devono essere gestiti:
     + Nel rispetto di quanto previsto dalla cd. “***Procedura Contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte dello Stato***” di cui sopra.

## I Collegamenti telematici, devono essere gestiti, oltre che nel rispetto delle regole e dei principi generali di comportamento di cui al precedente capitolo, anche nel rispetto di quanto segue:

* 1. I **rapporti con la P.A. nel caso di collegamenti telematici**, devono essere gestiti nel rispetto delle regole e dei principi generali di comportamento. Inoltre, deve essere inserita nel contratto con lo Studio commercialista e con lo Studio di consulenza del lavoro, una apposita “***CLAUSOLA 231***” in base alla quale il consulente stesso dichiara di astenersi dal commettere qualsivoglia reato di rilevanza "231", a pena di risoluzione del contratto.

pag. 28

**CAPITOLO A.6**

**FLUSSI VERSO L’ODV**

Devono essere comunicati all’Organismo di Vigilanza, con la periodicità definita da quest’ultimo, le

seguenti informazioni minime:

* notizia delle visite ispettive operate da esponenti della Pubblica Amministrazione;
* copia dei verbali contenenti contestazioni o prescrizioni rilasciati dai pubblici funzionari;
* elenco dei contratti / lettere di incarico sottoscritti con eventuali consulenti;
* elenco delle assunzioni e notizia di ogni nuova assunzione e la ricevuta scritta per i nuovi

assunti dell’avvenuta consegna della copia del Modello in vigore;

* segnalazione della notificazione di atti relativi a procedimenti giudiziali (qualsivoglia contenzioso) e/o arbitrali riguardanti la Società;
* elenco dei contributi ottenuti.

pag. 29

**– B – REATI SOCIETARI**

pag. 30

**CAPITOLO B.1 LE FATTISPECIE DI REATO**

Le singole fattispecie di reato sono previste dall’art. 25 ter del D. Lgs. 231/01.

**B.1.1 LE IPOTESI DI FALSITÀ**

# FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE (ART. 2622 C.C. MODIFICATO DALLA L. 69/2015 IN VIGORE DAL 14/6/2015);

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso, in cui nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 c.c. si configurava nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

L’articolo 2622 c.c. è stato poi sostituito dall’art. 11, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69, a seguito di un intento di ripristinare un intervento sanzionatorio rigoroso nel contesto di un (ulteriore) inasprimento delle misure di contrasto alla corruzione, alla luce dell’acquisizione criminologica ormai consolidata che ravvisa nel falso in bilancio, come accennato, una “vedette” o un “reatospia” di possibili dinamiche corruttive; essendo spesso lo strumento in grado di realizzare (o coprire) con alchimie contabili la creazione del “rapporto di provvista” alla base delle transazioni illecite.

La struttura delle nuove fattispecie restituisce centralità alla “trasparenza societaria” come interesse meritevole di tutela, operando una profonda ristrutturazione sul piano della tipicità/offensività delle condotte punite come sul fronte della colpevolezza; ripristina il regime ordinario di procedibilità d’ufficio (salvo che per le falsità minori realizzate in seno a “società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” ai sensi dell’art. 2621-bis c.c., comma secondo, procedibili a querela); elimina, soprattutto, le “famigerate” soglie di rilevanza, che garantivano una sorta di “franchigia” ove la falsità realizzata restasse al di sotto di precipui valori percentuali; sul fronte sanzionatorio, soprattutto, ambisce a restituire effettività – e capacità dissuasiva – ai nuovi presidi penali.

Sotto il profilo sistematico, la precedente bipartizione tra contravvenzione di pericolo (art. 2621 v.f.) e delitto di danno (art. 2622 v.f.) viene superata e sostituita da una diversa distinzione, declinata non più sulla diversa gradazione offensiva della condotta ma sulla differente tipologia del contesto societario ove può realizzarsi la falsità: ad una fattispecie “generale” di “False comunicazioni sociali” dedicata alle società non quotate (art. 2621), di natura delittuosa e punita con la pena della reclusione da uno a cinque anni, si affianca ora una ipotesi speciale, sempre delittuosa, concernente le “False comunicazioni sociali delle società quotate”, e punita la reclusione da tre a otto anni.

pag. 31

Pertanto, le due ipotesi di reato di cui agli articoli 2621 e 2622 c.c., prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Si precisa che:

le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;

la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si rileva altresì come l'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento di informazioni può essere realizzata non soltanto attraverso la materiale alterazione di dati contabili ma anche attraverso una valutazione artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni.

Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa di cui all'art. 2621 c.c. è l'arresto fino a due anni e la reclusione da sei mesi a sei anni per la fattispecie criminosa di cui all'art. 2622 c.c.

## OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629-bis C.C.)

Tale ipotesi di reato, ipotizzabile per le Società quotate nei mercati regolamentati, consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma c.c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, primo comma c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a tre anni se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

**B.1.2 LA TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE**

# INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo art. 2627 c.c., riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i

pag. 32

conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà applicabile il reato contemplato dal successivo art. 2627 c.c.

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

# ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è l'arresto fino ad un anno.

# ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall'analisi di cui all'art. 2357 c.c. il quale prevede che la società per azioni non può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni devono essere interamente liberate.

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o anche quelle di trasferimento senza corrispettivo, quale la donazione.

pag. 33

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

# OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

# FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

1. formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
2. sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
3. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

# INFEDELTÀ A SEGUITO DI DAZIONE O PROMESSA DI UTILITÀ – LA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C. INTRODOTTA DALLA L. 190/12)

La Legge del 6 novembre 2012 n.190, con l’art.1 comma 76, ha modificato la fattispecie prevista.

Il nuovo tenore normativo, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni.

La novella prevede altresì che si applichi la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi qualora il fatto venga commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Viene altresì punito dal terzo comma della norma, anche colui che dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, con le pene ivi previste.

Le pene stabilite sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

pag. 34

La norma ricorda infine che si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Il c.d. “delitto di corruzione tra privati”, in vero, costituisce una delle più evidenti lacune lasciate dalla normativa italiana nel dare attuazione alla Convenzione di Merida imposta altresì dalla Decisione quadro UE nel luglio 2003 e dalla Convenzione di Strasburgo.

L’esistenza dell’art. 2635 c.c. nella sua previgente formulazione, costituiva un primo tentativo di soddisfare la risalente aspirazione alla introduzione di una generale figura incriminatrice della corruzione privata.

Infatti, il Legislatore non ha comportato un radicale stravolgimento della fattispecie introdotta nel

2002, che anzi è stata sostanzialmente riproposta nel primo comma dell’art. 2635.

Anche nella sua nuova formulazione, il fatto tipico è sostanzialmente rimasto quello oggetto dell’infedeltà a seguito di dazione, di cui ha conservato la struttura complessa caratterizzata da un duplice nesso di causalità.

La condotta oggetto di incriminazione è tuttora integrata, infatti, dal compimento o dall’omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio a seguito della dazione o della promessa di utilità, la cui rilevanza penale continua a dipendere dalla causazione dell’evento costituito dal procurato nocumento alla società.

D’altro canto, però, nella nuova fattispecie, apparentemente si estende l’ambito applicativo della fattispecie, attribuendo rilevanza non solo alla violazione degli specifici doveri ricavabili dalle norme giuridiche o contrattuali che disciplinano la posizione del soggetto attivo tipico, ma altresì a quella di un più generico dovere di “fedeltà” nell’esercizio dell’ufficio privato, che peraltro appare di incerta determinazione nei suoi effettivi contenuti e che si preannuncia foriera di non pochi problemi in sede applicativa.

La consumazione del reato, dipende dalla causazione del nocumento per la società. Conseguentemente alcuna variazione si registra quanto all’elemento soggettivo, che anche per la fattispecie di corruzione tra privati sia punibile anche nella forma del dolo eventuale, essendo sufficiente a tal fine che l’agente si rappresenti il nocumento della società, accettandone il rischio di verificazione in conseguenza della propria condotta illecita.

Rilevante novità riguarda invece i soggetti attivi del reato. Il secondo comma della nuova formulazione prevede che il medesimo fatto venga punito – sebbene in maniera meno grave – anche qualora a commetterlo siano coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti qualificati indicati nel comma precedente.

Trova dunque per la prima volta autonoma incriminazione anche l’infedeltà di soggetti che nell’ambito della società non ricoprono cariche apicali o non svolgono funzioni di controllo della gestione ovvero dei conti.

Ed in proposito la formula utilizzata dal legislatore sembra suggerire altresì che i soggetti attivi di questa seconda fattispecie non siano solo i lavoratori subordinati in senso proprio intesi, ma chiunque svolga per conto della società un’attività comunque sottoposta – per legge o per contratto

- al potere di direzione o di vigilanza dei suoi vertici.

La pena prevista per il reato è stata innalzata per la fattispecie di cui al primo comma fino ad un anno e mantenendo invece il massimo fermo alla misura dei tre anni stabiliti in precedenza per l’infedeltà a seguito di dazione (le stesse pene si applicano anche all’autore della dazione o della promessa).

pag. 35

Per quanto riguarda la fattispecie prevista dal secondo comma il legislatore ha fissato invece solo il massimo edittale della pena (reclusione fino ad un anno e sei mesi), dovendosi pertanto guardare alla norma generale contenuta nell’art. 23, primo comma, c.p. per la determinazione del minimo (quindici giorni).

La novella ha poi riproposto, nel quarto comma dell’art. 2635, anche l’aggravante ad effetto speciale (raddoppio della pena) per il caso in cui la società “danneggiata” sia quotata in Italia o in un altro Stato dell’UE ovvero i cui titoli siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. n. 58/1998.

Ulteriore novità introdotta dalla legge n. 190/2012 è costituita dalla configurazione di una clausola di riserva, in forza della quale rimane esclusa la punibilità ex art. 2635 c.c. qualora il fatto integri già un più grave reato.

Altra modifica rilevante sta nella perseguibilità d’ufficio del delitto.

# ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 BIS C.C. INTRODOTTO DALLA LEGGE N° 38/2017)

Il D. Lgs. 38/2017 ha introdotto quattro novità di rilievo in materia di corruzione tra privati.

1. La prima attiene all’articolo 2635 del codice civile (Corruzione tra privati), al quale vengono apportate le seguente modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se’ o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e’ commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.»; b) il terzo comma e’ sostituito dal seguente: «Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da’ denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e’ punito con le pene ivi previste.»;

c) al sesto comma le parole: «utilità date o promesse» sono sostituite dalle seguenti: «utilità date, promesse o offerte».

1. La seconda novità consiste nell’introduzione dell’art. 2635-bis del codice civile, che punisce

l’istigazione alla corruzione tra privati. Il testo della nuova disposizione è il seguente:

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se’ o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.».

pag. 36

1. Si introduce, inoltre, l’art. 2635-ter del codice civile, che disciplina le pene accessorie, stabilendo che «La condanna per il reato di cui all’articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all’articolo 2635-bis, secondo comma.».
2. Infine, si interviene sul testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) andando a modificare la lettera s-bis) dell’art. 25-ter comma 1 (contenente l’elenco dei reati societari) con il seguente testo: «per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell’articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.».

**B.1.3 LA TUTELA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ**

# IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad Euro 10.392 e, qualora la condotta abbia cagionato un danno ai soci, la reclusione fino ad un anno.

# INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)

Il reato previsto viene commesso qualora i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

La pena prevista, su querela della persona offesa, è la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

# ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tra gli interventi che sono suscettibili di integrare il reato in questione, si possono annoverare ad esempio l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto (perché ad esempio, in conflitto di interessi con la delibera in votazione) o la minaccia o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

**B.1.4 LA TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI**

# AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

pag. 37

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si pensi ad esempio al caso in cui vengano diffuse dalla Società degli studi su società non quotate con previsioni di dati e suggerimenti esagerati e/o falsi.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni.

Sulla portata di tale condotta in relazione a strumenti finanziari quotati e sulle misure da predisporre per evitarne il verificarsi, si veda quanto riportato nella Parte Speciale relativa ai reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato.

**B.1.5 LA TUTELA DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA**

# OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638

## C.C. comma 1° e 2° c.c.).

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

* la prima (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza, quali Consob o Banca d'Italia, (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

* la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a quattro anni, aumentata del doppio qualora si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF.

pag. 38

**CAPITOLO B.2 AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI**

**B.2.1 LE AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI SOCIETARI**

Le principali Aree a rischio reato che CARON TECHNOLOGY SRL ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1. **Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;**
2. **Attività di restituzione dei conferimenti;**
3. **Attività di ripartizione degli utili d'esercizio, delle riserve;**
4. **Operazioni sul capitale sociale;**
5. **Gestione dei rapporti con gli organi di controllo;**
6. **Predisposizione di documentazione, oggetto di discussione e delibera, in assemblea e gestione dei rapporti con tale organo sociale;**
7. **Gestione dei rapporti con soggetti di diritto privato.**

**B.2.2 ATTIVITÀ SENSIBILI**

Si riportano di seguito le principali Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione reato all'interno delle Aree a rischio reato.

## Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società:

a.

* 1. Definizione di poste valutative di bilancio;
  2. Approvazione del bilancio d'esercizio;
  3. Altre situazioni patrimoniali (periodiche o in occasione di operazioni straordinarie);

b.

1. Gestione dei flussi finanziari - Incassi e pagamenti.

## Attività di restituzione dei conferimenti:

* 1. Gestione dei dati contabili presenti sul sistema informatico;
  2. Definizione delle poste valutative di bilancio;
  3. Restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori, dei conferimenti ai soci fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

## Attività di ripartizione degli utili d'esercizio, delle riserve:

pag. 39

* 1. Gestione dei dati contabili presenti sul sistema informatico;
  2. Definizione delle poste valutative di bilancio.

## Operazioni sul capitale sociale:

a.

* 1. Attribuzione di quote sociali per somme inferiori al valore nominale delle stesse;
  2. Sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o dei crediti.

1. Predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di:
   1. operazioni di aumento/riduzione di capitale sociale;
   2. altre operazioni su quote sociali o della società controllante;
   3. altre operazioni straordinarie.

## Gestione dei rapporti con gli organi di controllo:

* 1. Occultamento delle informazioni richieste dai soci anche tramite la trasmissione a questi ultimi di informazioni non corrispondenti al vero;
  2. Mancata esibizione dei libri sociali ai soci che ne facciano richiesta.

## Predisposizione di documentazione, oggetto di discussione e delibera, in assemblea e gestione dei rapporti con tale organo sociale:

* 1. Omissione di dati/informazioni o alterazione del contenuto della documentazione da presentare in assemblea.

## Gestione dei rapporti con soggetti di diritto privato:

* 1. Gestione della selezione del personale;
  2. Gestione degli omaggi, delle liberalità e delle spese di rappresentanza e delle sponsorizzazioni;
  3. Gestione dei rimborsi spesa;
  4. Acquisto di servizi professionali;
  5. Acquisizione dei contratti e delle commesse;
  6. Gestione dei flussi finanziari - Incassi e pagamenti.

pag. 40

**CAPITOLO B.3 REGOLE GENERALI**

**B.3.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti e degli Organi Sociali della Società di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*ter,* D.lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale. La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle prassi e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto delle leggi vigenti.
4. astenersi dal commettere atti di corruzione nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, sindaci e liquidatori e nei confronti di qualunque altro dipendente di società privata.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

* con riferimento al precedente punto 1:
  1. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
  2. omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
* con riferimento al precedente punto 2:
  1. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
  2. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
  3. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

pag. 41

* 1. procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
* con riferimento al precedente punto 3:
  1. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione;
  2. determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
* con riferimento al precedente punto 4:
  1. non effettuare elargizioni in denaro;
  2. non offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, ai dipendenti di società con le quali la Società ha rapporti o a loro familiari, non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con l'attività della Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge e non devono, comunque, essere interpretati come richiesta di favori in contropartita;
  3. non accordare vantaggi di qualsiasi natura, in favore di dipendenti di società con le quali la Società ha rapporti o a loro familiari, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
  4. non eseguire prestazioni e riconoscere compensi a prestatori di servizi professionali, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
  5. non riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

pag. 42

**CAPITOLO B.4 PROCEDURE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, si devono rispettare i principi qui

di seguito descritti:

* + 1. La “**Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società**” deve essere gestita come segue:
       - Nel rispetto delle **regole di comportamento** previste all'interno del modello organizzativo in vigore;
       - Nel rispetto di quanto previsto dalla cd. "***Procedura incassi - pagamenti***" la quale nello specifico prevede quanto segue:
         * separazione delle funzioni;
         * tracciabilità;
         * documentazione dei controlli;
         * appositi flussi informativi verso l'OdV.
    2. L’**Attività di restituzione dei conferimenti**, deve essere gestita nel rispetto delle regole di comportamento previste all'interno del modello organizzativo in vigore;
    3. L’**Attività di ripartizione degli utili d'esercizio, delle riserve,** deve essere gestita nel rispetto delle regole di comportamento previste all'interno del modello organizzativo in vigore;
    4. Le **Operazioni sul capitale sociale**, devono essere gestite nel rispetto delle regole di comportamento previste all'interno del modello organizzativo in vigore;
    5. I **rapporti con gli organi di controllo** devono essere gestiti nel rispetto delle regole di comportamento previste all'interno del modello organizzativo in vigore;
    6. La **Predisposizione di documentazione, oggetto di discussione e delibera, in assemblea e gestione dei rapporti con tale organo sociale**, deve essere gestita nel rispetto delle regole di comportamento previste all'interno del modello organizzativo in vigore;
    7. I rapporti con soggetti di diritto privato, devono essere gestiti come segue:

1. La **selezione del personale**, deve essere gestita:

* Nel rispetto di quanto previsto dalla cd "***Procedura selezione ed assunzione del personale aziendale***", la quale nello specifico prevede:

pag. 43

* + la preventiva ricerca di mercato dei profili che si richiedono attraverso portali e/o social network e comunque attraverso esame offerte di lavoro;
  + la presenza a ciascun colloquio con il candidato di almeno due esponenti aziendali;
  + la compilazione degli schemi di valutazione dei candidati, sia in fase di acquisizione delle informazioni sia in fase di valutazione delle capacità tecnico-professionali, ciò al fine di garantire idonea tracciabilità delle motivazioni che hanno determinato l'assunzione del candidato;
  + il rispetto di tutti gli adempimenti previsti in caso di assunzione di un lavoratore extracomunitario (in particolare, non impiegare lavoratori stranieri del tutto privi del permesso di soggiorno, o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale, verifica in sede di assunzione di lavoratori stranieri, del rilascio in loro favore di valido documento di soggiorno che li abiliti a prestare lavoro in Italia, verifica periodica della regolarità del documento di soggiorno);
  + l’archiviazione dei *curricula* ricevuti in relazione al profilo ricercato.

1. Gli **omaggi, le liberalità e le spese di rappresentanza e le sponsorizzazioni**, devono essere gestiti, oltre che nel rispetto delle regole e principi generali di comportamento, nel rispetto di quanto previsto dalla cd. “***Procedura omaggi, liberalità e spese di rappresentanza e sponsorizzazioni***” in cui vengono stabiliti i criteri predeterminati per l'individuazione dei destinatari di omaggi, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali e la facoltà di sostenere spese di rappresentanza esclusivamente in capo a determinati dipendenti ed entro i limiti prestabiliti.
2. I **rimborsi spesa** devono essere gestiti nel rispetto di quanto previsto dalla cd. "***Procedura rimborso spese***" che stabilisce la tipologia delle spese rimborsabili e l'obbligatorietà della compilazione di un apposito modulo munito degli idonei giustificativi.
3. L’**Acquisto di servizi professionali** deve essere gestito:

* Nel rispetto di quanto previsto dalla cd. "***Procedura acquisti di servizi professionali***" la quale stabilisce che:
  + la scelta dei professionisti deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello;
  + la scelta dei professionisti deve essere effettuata attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti, basando la valutazione su una rosa di

pag. 44

potenziali offerte e nei casi ove non venga effettuata la comparazione fra una pluralità di preventivi, la scelta del professionista deve comunque essere motivata;

* + nella scelta dei professionisti deve essere assicurato l’orientamento verso consulenti che diano le maggiori garanzie sotto l’aspetto etico, organizzativo;
  + gli accordi devono essere sempre formalizzati mediante la redazione di un contratto/lettera d’incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali *deliverable* da produrre in relazione all’attività svolta (nel caso in cui la prestazione lo preveda);
  + ogni accordo deve prevedere l’inserimento sistematico della cd. “***CLAUSOLA 231***”, in base alla quale il soggetto terzo dichiara di astenersi dal commettere qualsivoglia reato di rilevanza "231", a pena di risoluzione del contratto;
  + l’effettiva erogazione della consulenza oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento devono essere opportunamente verificati.

pag. 45

**CAPITOLO B.5**

**FLUSSI VERSO L’ODV**

Devono essere comunicati all’Organismo di Vigilanza, con la periodicità definita da quest’ultimo, le

seguenti informazioni minime:

* notizia di contenziosi fiscali;
* copia del fascicolo di bilancio.

pag. 46

**– C – REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE E UTILIZZO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI**

**PROVENIENZA ILLECITA**

pag. 47

**CAPITOLO C.1 LE FATTISPECIE DI REATO**

Le singole fattispecie di reato sono previste dall’art. 25 octies del D. Lgs. 231/01.

# RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per "*acquisto*" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegua il possesso del bene.

Per "*ricezione*" si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per "*occultamento*" si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui la Società, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita).

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da due a otto anni e la multa da Euro 516 ad Euro 10.329, se invece il fatto è di particolare tenuità, la pena della reclusione è ridotta a sino sei anni, e la multa sino ad € 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.

# RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per "*sostituzione*" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per "*trasferimento*" si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 1.032 ad Euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale, mentre è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena

pag. 48

della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, in questo caso si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

# IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C. P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine "*impiegare*" è normalmente sinonimo di "*utilizzo per qualsiasi scopo*": tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "*impiegare*" debba intendersi in realtà "*investire*". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 1.032 ad Euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale, mentre è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648, ed in questo caso si applica l’ultimo comma dell’articolo 648 cp.

## AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER /c.1 C. P.)

Si punisce con tale ipotesi di reato chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648.

pag. 49

**CAPITOLO C.2 AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI**

**C.2.1 LE AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

L’Area a rischio reato che CARON TECHNOLOGY SRL ha individuato al proprio interno è la seguente:

## 1. Flussi finanziari.

**C.2.2 ATTIVITÀ SENSIBILI**

Si riportano di seguito le principali Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione

reato all'interno dell’Area a rischio reato.

## Flussi finanziari:

* 1. **Incassi e pagamenti.**

pag. 50

**CAPITOLO C.3 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

**C.3.1 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti e degli Organi Sociali della Società di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale del Modello.

Le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e devono essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile.

Gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro devono essere sempre tracciabili e provabili documentalmente.

Inoltre, occorre prestare particolare attenzione:

* alla sede legale della controparte, che non sia ad esempio luogo riconosciuto quale ad es. paradiso fiscale o sia un paese a rischio di terrorismo;
* ad eventuali schemi societari e strutture fiduciarie che possano essere utilizzate per transazioni e operazioni straordinarie.

**C.3.2 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, si devono rispettare i principi qui di seguito descritti.

1) I **flussi finanziari - Incassi e pagamenti**, devono essere gestiti nel rispetto delle regole generali di comportamento previste all’interno del presente Modello.

pag. 51

**CAPITOLO C.4**

**FLUSSI VERSO L’ODV**

Devono essere comunicati all’Organismo di Vigilanza, con la periodicità definita da quest’ultimo, le

seguenti informazioni minime:

* notizia di contenziosi fiscali;
* richieste, ad opera della controparte contrattuale, di effettuazione del pagamento a soggetto diverso dal fornitore.

pag. 52

**– D – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON**

**VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

pag. 53

**CAPITOLO D.1 DEFINIZIONI**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute

nella presente Parte Speciale.

* **Datore di Lavoro**: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
* **Decreto Sicurezza**: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
* **DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze**: il documento redatto dal Datore di Lavoro committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
* **DVR o Documento di Valutazione dei Rischi**: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.
* **Lavoratori**: persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società.
* **Medico Competente**: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.
* **RLS**: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
* **Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**: reati di cui all'art. 25-septies del d. lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
* **Sorveglianza Sanitaria**: l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

pag. 54

* **SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione**: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.
* **SSL**: Salute e Sicurezza dei Lavoratori.
* **D.Lgs. 15/06/2015 n. 81:** Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2015, n. 144, S.O..

pag. 55

**CAPITOLO D.2 LE FATTISPECIE DI REATO**

Le singole fattispecie di reato sono previste dall’art. *25 septies* del D. Lgs. 231/01, conforme

all’ Art. 30 D.lgs. 81/2008 riguardante:

* + Omicidio colposo ai sensi art. 589 c.p. commesso con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  + Lesione personale grave o gravissima commessa con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Detto articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito nell'attuale formulazione dall'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

# OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C. P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto. La pena prevista è da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1. soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2. soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

# LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3 C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c. p., la **lesione è considerata grave** nei seguenti casi:

* + 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
    2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

pag. 56

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

* una malattia certamente o probabilmente insanabile;
* la perdita di un senso;
* la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
* la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. **ARTICOLO 55 DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81**

*Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente*

E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 il datore di

lavoro:

* 1. per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
  2. che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

1. nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
2. in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
3. per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, la Società ha deciso di dotarsi anche della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Decreto Sicurezza.

pag. 57

**CAPITOLO D.2 AREE A RISCHIO/ ATTIVITÀ SENSIBILI**

L’analisi dei rischi per la salute e la sicurezza è prevista all’interno del Documento di valutazione dei

rischi di cui al D.Lgs. 81/2008 e rappresenta, il riferimento di base per le successive elaborazioni.

All’interno del DVR (ultima revisione luglio 2018) sono previste “***misure di prevenzione e protezione***” alle quali tutti i Destinatari del presente Modello dovranno uniformare i propri comportamenti.

I Destinatari del presente Modello con la sottoscrizione della presa visione del presente documento dichiarano contestualmente di aver preso visione e compreso le misure di prevenzione e protezione del DVR e ss.mm., obbligandosi al loro corretto e puntuale rispetto nello svolgimento delle attività. Il DVR prevede al suo interno i RISCHI persistenti all’interno della Società, in ordine a:

* Sicurezza e Igiene Luoghi di Lavoro;
* Per la Salute;
* Trasversali o Organizzativi.

**D.2.1 LE AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL**

**LAVORO**

Il DVR prevede per singoli *Reparti o Aree di Lavoro* la probabilità di rischio per la Sicurezza e Igiene Luoghi di Lavoro, per la Salute dei Dipendenti e per i rischi c.d. Trasversali o Organizzativi.

Per quanto ulteriormente previsto, si rimanda direttamente al DVR ultima revisione.

Dall’esame effettuato risultano, anche ai fini di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., anche secondo

le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014, le seguenti aree di attività a rischio:

## 1) Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

**D.2.2 ATTIVITÀ SENSIBILI**

Si riportano di seguito le principali Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione reato all'interno delle Aree a rischio reato.

1. **Predisposizione e gestione del sistema di deleghe e procure e assegnazione del budget ai responsabili della sicurezza;**
2. **Individuazione dei rischi aziendali esistenti e loro recepimento nel Documento di Valutazione dei Rischi;**
3. **Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (con particolare riferimento alla predisposizione delle procedure rilevanti e al monitoraggio circa la loro corretta applicazione);**
4. **Formazione e informazione dei lavoratori, con particolare riguardo alle mansioni agli stessi assegnate e alle qualifiche richieste per lo svolgimento di ciascuna attività;**
5. **Appalti - Selezione dei fornitori, con particolare riguardo al possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 81/08 e alla predisposizione del DUVRI;**

pag. 58

**CAPITOLO D.3 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

**D.3.1 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alle regole di cui al presente modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel DVR.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l’adozione del Modello e del DVR, da parte di CARON TECHNOLOGY SRL. Il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce **obbligo contrattuale** a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l’espresso divieto, a carico degli esponenti aziendali, in via

diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dall’ articolo Art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 (aggiunto dall'art. 9 della L. 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto obbligo il rispetto delle prescrizioni contenute nel DVR.

Inoltre, nel processo di gestione del sistema di prevenzione e protezione è necessario, in conformità alla previsione della normativa vigente:

* istituire il servizio di prevenzione e protezione, designare il responsabile ed eventuali addetti;
* nominare il medico competente;
* designare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
* elaborare il DVR e procedere al relativo aggiornamento in occasione di significative modifiche dei processi lavorativi;
* adottare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori,

pronto soccorso e di gestione dell’emergenza.

Nel processo riferito alle risorse umane particolare attenzione deve essere posta alle attività riguardanti l’assunzione e gestione operativa delle risorse, nel rispetto di quanto disposto dal DVR e dal medico competente.

pag. 59

I principi generali su cui si basano le norme che regolano la materia della tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono desunti dal testo del D.Lgs. 81/2008 in particolare nelle parti in cui si individuano le misure generali di tutela e gli obblighi conseguenti per i destinatari:

## Estratto D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

#### Art. 15. - Misure generali di tutela

1. *Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:*
   1. *la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;*
   2. *la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;*
   3. *l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;*
   4. *il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;*
   5. *la riduzione dei rischi alla fonte;*
   6. *la sostituzione di ciò che e' pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;*
   7. *la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;*
   8. *l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;*
   9. *la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;*
2. *il controllo sanitario dei lavoratori;*
3. *l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;*
4. *l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;*
5. *l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;*
6. *l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
7. *istruzioni adeguate ai lavoratori;*
8. *la partecipazione e consultazione dei lavoratori;*
9. *la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
10. *la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;*
11. *le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;*
12. *l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;*

*z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.*

pag. 60

1. *Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.*

*…omissis…*

#### Articolo 16 - Delega di funzioni

1. *La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:*
   1. *che essa risulti da atto scritto recante data certa;*
   2. *che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
   3. *che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
   4. *che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni*

*delegate.*

* 1. *che la delega sia accettata dal delegato per iscritto*

1. *Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.*
2. *La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.*

*… omissis …*

#### Art. 17. - Obblighi del datore di lavoro2 non delegabili

1. *Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:*
   1. *la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;*
   2. *la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.*

#### Art. 18. - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente3

1. *Il datore di lavoro…omissis…, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:*
   1. *nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.*

2 *Art. 3 c.b) D.Lgs 81/2008: definizione di* «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita', ha la responsabilita' dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa…..omissis….;

3 *Art. 3 c* d) *D.Lgs 81/2008: definizione di* «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa;

pag. 61

* 1. *designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*
  2. *nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;*
  3. *fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;*
  4. *prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*

#### richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

* 1. *inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;*

*g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico*

*competente la cessazione del rapporto di lavoro;*

* 1. *adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
  2. *informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*

1. *adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;*
2. *astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;*
3. *consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*

pag. 62

1. *consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);*
2. *elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 (Documento Unico sulla Valutazione delle Interferenze – DUVRI), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;*
3. *prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;*
4. *comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, …, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; …;*
5. *consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;*
6. *adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti;*
7. *nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;*
8. *nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;*
9. *aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;*
10. *comunicare in via telematica all'INAIL e all’IPSEMA, …, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; …*

pag. 63

1. *vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.*
2. *Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:*
   1. *la natura dei rischi;*
   2. *l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;*
   3. *la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;*
   4. *i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;*
   5. *i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.*

*…omissis…*

*3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.*

#### Art. 19. - Obblighi del preposto

1. *In riferimento alle attività indicate all'articolo 3* ***4*** *, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:*

#### sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

* 1. *verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
  2. *richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*

4 *Art. 3 c.e) D.Lgs. 81/2008: definizione di* «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

pag. 64

* 1. *informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
  2. *astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
  3. *segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*
  4. *frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.*

#### Art. 20. - Obblighi dei lavoratori5

1. *Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*
2. *I lavoratori devono in particolare:*
   1. *contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
   2. ***osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale****;*
   3. ***utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza****;*
   4. ***utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione****;*
   5. *segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui*

5 *Art. 3 c.a) D.Lgs. 81/2008: definizione di* «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito e' equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all['articolo 18](wsis://ars/loadpage?297a0196.900.htm&a018) della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, [n. 266;](wsis://ars/loadpage?291a0266.900.htm) i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

pag. 65

*vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*

#### non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

* 1. ***non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori****;*
  2. *partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;*
  3. *sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.*

1. *I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.*

#### Art. 22. - Obblighi dei progettisti

1. *I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.*

#### Art. 23. - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. *Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*
2. *In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.*

#### Art. 24. - Obblighi degli installatori

1. *Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.*

pag. 66

#### Art. 25. - Obblighi del medico competente

1. *Il medico competente:*
2. *collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;*
3. *programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;*
4. *istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;*
5. *consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;*
6. *consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;*
7. *Lettera soppressa dall’art. 15 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;*
8. *fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
9. *informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;*

pag. 67

1. *comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;*
2. *visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;*

*la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;*

1. *partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;*
2. *comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

#### Art. 26. - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. *Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:*
   1. *verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalità:*
      1. *acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
      2. *acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;*

pag. 68

* 1. *fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*

1. *Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*
   1. *cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
   2. *coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*
2. *Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.*

*Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;*

*3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.*

*3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso*

pag. 69

*il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.*

1. *Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.*
2. *Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*
3. *Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In*

pag. 70

*mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.*

1. *Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.*
2. *Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.*

**D.3.2 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, si devono rispettare i principi qui di seguito meglio descritti.

La **“Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro”** deve avvenire nel rispetto:

1. Delle regole e misure preventive previste nel ***DVR***;
2. Delle regole previste all’interno del ***Regolamento interno della sicurezza sul lavoro***.

**CAPITOLO D.4 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Come indicato nella parte generale in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6 del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello, nonché di curare il suo aggiornamento, verrà affidato ad idoneo soggetto che ricoprirà quindi le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi art.6 c.1 D.Lgs. 231/2001 (O.d.V.)

In considerazione della particolarità della materia di cui l’OdV deve occuparsi ed in particolare il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro l’OdV potrà essere affiancato/costituito da consulenti esterni esperti in materia, messi in grado di operare ed in determinati casi di comunicare direttamente con l’Assemblea dei soci.

**D.4.1 ELENCO DEI COMPITI E DEI POTERI DELL’ODV**

1. L’OdV tramite i consulenti esterni incaricati effettua verifiche predefinite secondo la tipologia con periodicità dallo stesso definita secondo le esigenze;
2. L’OdV tramite i consulenti esterni incaricati può effettuare verifiche a sorpresa nell’ambito delle aree a rischio, e ne dà evidenza in un rapporto scritto, da trasmettere al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. L’OdV anche tramite i consulenti esterni incaricati in caso di accertamento di violazioni dà tempestiva comunicazione delle criticità rilevate al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

pag. 71

1. L’OdV tramite i consulenti esterni incaricati in caso di notizia di violazione del modello da parte di uno o più amministratori (o sindaci) informa prontamente l’Assemblea dei soci che procede agli accertamenti e se del caso adotta i provvedimenti che ritiene opportuni;
2. L’OdV anche tramite i consulenti esterni incaricati può richiedere la convocazione

dell’Assemblea dei Soci per motivi urgenti;

1. L’OdV anche tramite i professionisti esterni incaricati, valuta e conserva le Schede di Evidenza elaborate dai vari Responsabili in conformità al DVR ed eventualmente raccolte da un incaricato interno;
2. L’OdV anche tramite i professionisti esterni incaricati raccoglie le segnalazioni ricevute, i report inviati e le risultanze dell’attività di indagine e di verifica. Le segnalazioni relative alla violazione del modello, o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società, sono raccolte, a cura dell’Organismo di Vigilanza, in un apposito archivio, al quale è consentito l’accesso solo da parte dei membri dell’OdV;
3. L’OdV anche tramite i consulenti esterni incaricati conduce le indagini interne, per accertare la fondatezza delle presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello ed in particolare del DVR, portate all’attenzione dell’OdV da segnalazioni, o emerse nel corso dell’attività di vigilanza svolta dall’OdV stesso verificando l’esistenza di indizi che confermino in maniera univoca l’inosservanza, da parte delle persone segnalate, delle procedure contenute nel DVR. In sede di indagine, l’OdV può ascoltare, eventualmente, l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. Nel caso in cui decida di non dare seguito alla segnalazione, l’OdV deve fornire per iscritto le motivazioni che conducono alla sua archiviazione;
4. L’OdV se accertata la commissione di violazioni, individua i provvedimenti da adottare, nel rispetto delle procedure previste dal DVR;
5. L’OdV anche tramite i consulenti esterni incaricati deve essere tenuto costantemente informato, sull’evoluzione delle attività nelle aree a rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'OdV devono essere inoltre segnalate eventuali situazioni dell’attività aziendale che possano esporre l’azienda al rischio di reato: tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime;
6. L’OdV anche tramite i consulenti esterni incaricati annualmente, o secondo diversa cadenza se previsto nel DVR, e in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona del Responsabile (RSPP) può ordinare l’aggiornamento del contenuto del DVR in funzione dell’evoluzione del quadro normativo e della struttura aziendale, al fine di proporre i necessari adeguamenti per renderlo efficace anche in relazione ai mutamenti aziendali e normativi intervenuti;
7. L’OdV anche tramite i consulenti esterni incaricati e in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona del Responsabile (RSPP), si aggiorna sull’evoluzione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle pronunce giurisprudenziali avendo particolare riguardo alle eventuali conseguenze in termini di modifiche ed integrazioni al modello ed in particolare al DVR;

pag. 72

1. L’OdV in collaborazione con i consulenti esterni incaricati riferisce annualmente all’Assemblea dei soci: a tale organo l’OdV trasmette una relazione descrittiva, contenente una sintesi delle attività svolte nel corso dell’anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l’eventuale aggiornamento della mappatura delle aree a rischio;
2. L’OdV e i consulenti esterni incaricati godono di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali relativi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
3. L’OdV dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate, il cui stanziamento è

approvato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione;

1. L’OdV si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali, che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo relativi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
2. L’OdV può avvalersi di terzi esterni ulteriori, portatori di competenze relative alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro necessarie per l’ottimale svolgimenti dei propri compiti.

pag. 73

**CAPITOLO D.5**

**FLUSSI VERSO L’ODV**

Ad integrazione e precisazione di quanto previsto nella parte generale si vuole specificare che le

informazioni che devono essere portate a conoscenza dell'OdV, sono quelle attinenti alle violazioni delle prescrizioni previste nel DVR, con le modalità previste nella sezione generale.

Devono essere comunicati all’Organismo di Vigilanza, con la periodicità definita da quest’ultimo, le

seguenti informazioni minime:

* + attività di formazione/informazione in tema di sicurezza;
  + livelli di incidentalità, con informative specifiche in caso di infortuni con prognosi superiore a 15 giorni;
  + contestazioni di violazioni della normativa sulla sicurezza da parte della autorità competente ed esito delle relative prescrizioni;
  + violazione delle prescrizioni previste nel DVR.

Il RSPP, con cadenza annuale, dovrà inviare all’Organismo di Vigilanza le varie “SCHEDE” compilate per reparto e/o mansione (cd. Schede ISPESL), come previsto dal DVR, unitamente ad una relazione riepilogativa dell’identificazione della condizione di RISCHIO e gli eventuali suggerimenti da parte del RSPP per il loro miglioramento.

pag. 74

**– E – REATI INFORMATICI**

pag. 75

**CAPITOLO E.1 LE FATTISPECIE DI REATO**

Le singole fattispecie di reato sono previste dall’art. 24 bis del D. Lgs. 231/01.

### FALSITÀ IN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO O AVENTE EFFICACIA PROBATORIA (ART. 491-

#### bis C.P.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato. ***ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-ter C.P.)***

Tale reato si realizza quando un soggetto "*abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo*". Tale delitto è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio [358], con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di

pag. 76

interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente.

#### DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-quater C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo". Tale reato è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 Euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 Euro a 10.329 Euro se il danno è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615-*quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

pag. 77

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e smart card).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

L'art. 615-*quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Potrebbe rispondere, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della Società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società oppure carpisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

### DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-

#### quinquies C.P.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, "allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici". Tale reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a Euro 10.329.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora un Dipendente introducesse un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

#### INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-quater C.P.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

pag. 78

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato potrebbe integrarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un Dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

#### INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-quinquies C.P.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, "fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi". Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La condotta vietata dall'art. 617-*quinquies* è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva.

pag. 79

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un Dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

### DANNEGGIAMENTO (ART. 635 C.P.)

L’Articolo 635 del codice penale, spiega cosa s’intende per “danneggiamento”, spiegando che chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili, con aggravante della pena se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia.

#### DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-bis C.P.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia o se è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore della Società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

#### DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-ter C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità". Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La sanzione è da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, ovvero la pena è aumentata se il fatto è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

pag. 80

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

#### DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-quater C.P.)

Questo reato di realizza quando un soggetto "mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento". Tale reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-*bis*.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

### DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-

#### quinquies C.P.)

Questo reato si configura quando "il fatto di cui all'art. 635-*quater* (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento". Tale reato è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.

La sanzione è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile nonché nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-*ter*), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

pag. 81

#### FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-quinquies C.P.)

Questo reato si configura quando "il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato". Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 Euro.

Questo reato può essere integrato da parte dei certificatori qualificati o meglio i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata. La Società, tuttavia, non effettua attività di certificazione di firma elettronica.

pag. 82

**CAPITOLO E.2 AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI**

**E.2.1 LE AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATO**

La principale Area a rischio reato che CARON TECHNOLOGY SRL, ha individuato al proprio interno è la seguente:

## Sistemi informatici.

**E.2.2 ATTIVITÀ SENSIBILI**

Si riportano di seguito le principali Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione

reato all'interno dell’Area a rischio reato.

## Sistemi informatici:

* 1. Gestione nomi utenti, *password* e altri sistemi di sicurezza per l’accesso e l’utilizzo

dei sistemi informativi aziendali;

* 1. accesso ed utilizzo della rete aziendale, di internet e della posta elettronica;
  2. installazione di nuove apparecchiature;
  3. invio telematico di atti, documenti, scritture.

pag. 83

**CAPITOLO E.3 REGOLE E PRINCIPI GENERALI / PROTOCOLLI / PROCEDURE GENERALI**

**E.3.1 REGOLE E PRINCIPI GENERALI**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nell'ambito delle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 24-*bis* Decreto).

In particolare non è ammesso:

* porre in essere quei comportamenti che (i) integrano le fattispecie di reato o, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, (ii) possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
* divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
* utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta.

**E.3.2 PROCEDURE GENERALI**

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Delitti Informatici e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società, in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

1. fornisce ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli *user-id* e delle

*password* per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati;

1. limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
2. vieta l’accesso a siti non pertinenti con lo svolgimento dell’attività lavorativa;
3. predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei server della Società;
4. predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali.

pag. 84

**CAPITOLO E.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati al precedente capitolo, devono

essere ottemperati i principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle Regole e ai Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello:

1. i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
2. è vietato introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
3. è vietato in qualunque modo modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili;
4. è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
5. è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
6. è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
7. è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
8. è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
9. è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
10. è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
11. è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
12. è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
13. è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
14. è vietato manomettere, danneggiare, forzare i sistemi: firewall L3 e L7, Advanced Malware Protection (AMP), Content filtering.

pag. 85

**CAPITOLO E.5**

**FLUSSI VERSO L’ODV**

Devono essere comunicati all’Organismo di Vigilanza, con la periodicità definita da quest’ultimo, le

seguenti informazioni minime:

**-** eventuali anomalie riscontrate nella gestione degli accessi ai sistemi ed alle dotazioni informatiche della Società.

pag. 86

**– F – REATI CONTRO IL DIRITTO D’AUTORE**

pag. 87

**CAPITOLO F.1 LE FATTISPECIE DI REATO**

Le singole fattispecie di reato sono previste dall’art. 25 novies del D. Lgs. 231/01.

Si tratta di tutte le fattispecie delittuose della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) previste dagli articoli: 171, primo comma, lettera a-bis e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies,171-octies e 174-quinquies.

La Legge sul diritto d’autore (L 633/1941) protegge:

* *tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia*, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;

*i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978,*

*n. 399*;

* *le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore*.

In particolare, sono comprese nella protezione:

1. le **opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose**, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2. le **opere e le composizioni musicali**, con o senza parole, le **opere drammatico-musicali e le variazioni musicali** costituenti di per sé opera originale;
3. le **opere coreografiche e pantomimiche**, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

## le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;

1. i **disegni e le opere dell'architettura**;
2. le **opere dell'arte cinematografica, muta o sonora**, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
3. le **opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia** sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
4. i **programmi per elaboratore**, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.
5. le **banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti** sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
6. le **opere del disegno industriale** che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

pag. 88

**CAPITOLO F.2 AREE A RISCHIO/ ATTIVITÀ SENSIBILI**

**F.2.1 LE AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATO**

Le principali Aree a rischio reato che CARON TECHNOLOGY SRL ha individuato al proprio interno, sono le seguenti:

* 1. **Presentazione dell'immagine della società al pubblico;**
  2. **Sistemi informativi;**
  3. **Progettazione e innovazione tecnologica.**

**F.2.2 ATTIVITÀ SENSIBILI**

Si riportano di seguito le principali Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione reato all'interno delle Aree a rischio reato.

## Presentazione dell'immagine della società al pubblico:

* 1. Predisposizione dei contenuti (immagini, frasi, *claim* pubblicitari, file e ogni altro elemento protetto dalla normativa in materia di diritto d'autore) da diffondere nell'ambito delle attività di presentazione al pubblico dell'immagine della Società, anche a fini non commerciali.

## Sistemi informativi:

* 1. attività connesse all'acquisto e al rinnovo di licenze, software o banche dati;
  2. implementazione e/o aggiornamento del sito internet aziendale.

## Progettazione e innovazione tecnologica:

* 1. Progettazione e sviluppo di nuovi prodotti.

pag. 89

**CAPITOLO F.3 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

**F.3.1 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro il diritto d’autore.

È fatto espressamente divieto di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-novies, D.Lgs. 231/2001);
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possono potenzialmente diventarlo.

Inoltre:

* + è fatto obbligo di utilizzare software muniti di regolare licenza;
  + la società si dota di un apposito “*registro dei macchinari*” sul quale vengono inventariati i personal computer fissi e portatili di proprietà dell’azienda, con indicazione del codice di ogni macchina e con un elenco dei programmi installati su ciascuna di esse;
  + ogni programma viene qualificato come “*a pagamento*” o “*freeware*”;
  + in caso di programma a pagamento viene indicato nel registro dei macchinari il numero del contratto e/o licenza d’uso con l’espressa indicazione della data di scadenza dell’eventuale licenza;
  + sono individuati gli operatori che utilizzano i macchinari;
  + detti operatori sono previamente soggetti a idonea formazione;
  + ogni singolo soggetto che interagisce con i p.c. viene adeguatamente formato ed informato del divieto di:

1. duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere / trasmettere al pubblico, detenere senza averne diritto programmi per elaboratori, banche date protette, ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d’autore e da diritti connessi;
2. utilizzare sw e/o banche dati in assenza della valida licenza, anche nel caso in cui la stessa sia solamente scaduta;
3. diffondere tramite reti telematiche – senza averne diritto – un’opera dell’ingegno o parte di

essa;

1. di mettere in atto pratiche di scaricamento dati (file *sharing*), attraverso lo scambio e la condivisione di qualsiasi tipologia di file attraverso piattaforme presenti sul web;
2. il soggetto nominato al controllo:
3. svolge con cadenza costante controlli a campione sui macchinari presenti in azienda;
4. definisce e comunica a tutti i dipendenti e collaboratori le modalità di comportamento (sulla base dell’idonea procedura) che devono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo dei sw e delle banche dati in uso;

pag. 90

1. censire e riportare sul “registro dei macchinari” i prodotti in uso su ciascuna postazione;
2. controlla periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso, procedendo, ove necessario, ai rinnovi delle stesse.

**F.3.2 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, si devono rispettare i principi e procedure qui di seguito descritte.

* 1. La **Presentazione dell'immagine della società al pubblico**, deve avvenire come segue:
     + nel rispetto delle regole generali di comportamento previste all’interno del

presente Modello;

* + - nel contratto con il consulente che supporta la società nello sviluppo del sito, deve essere inserita la cd. “***CLAUSOLA 231***” in base alla quale il soggetto terzo dichiara di astenersi dal commettere qualsivoglia reato di rilevanza "231", a pena di risoluzione del contratto.
  1. I **Sistemi informativi**, devono essere gestiti nel rispetto delle regole generali di

comportamento previste all’interno del presente Modello.

* 1. La **Progettazione e innovazione tecnologica**, deve essere gestita nel rispetto delle regole

generali di comportamento previste all’interno del presente Modello.

pag. 91

**CAPITOLO F.5**

**FLUSSI VERSO L’ODV**

Devono essere comunicati all’Organismo di Vigilanza, con la periodicità definita da quest’ultimo, le

seguenti informazioni minime:

**-** eventuali anomalie riscontrate nella gestione delle licenze software.

pag. 92

**– G– REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA**

pag. 93

**CAPITOLO G.1 LE FATTISPECIE DI REATO**

Le singole fattispecie di reato sono previste dall’art. 25 bis del D. Lgs. 231/01.

**G.1.1 LE FATTISPECIE DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO (ART. 25-BIS, D.LGS.231/01)**

#### FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (art. 453 C.P.)

La fattispecie di reato si realizza tramite: a) la formazione integrale di monete che, mediante imitazione da parte di chi non sia autorizzato alla loro produzione, conferisca loro parvenza di genuinità (contraffazione); b) la modificazione delle caratteristiche sostanziali o formali della moneta, tramite una serie di operazioni in grado di darle l’apparenza di un valore nominale superiore (alterazione); c) l’introduzione nel territorio soggetto alla sovranità dello Stato italiano di monete provenienti da uno Stato estero, in cui è stata effettuata la falsificazione, anche qualora chi partecipa all’introduzione non sia concorso nella contraffazione o nell’alterazione; d) la messa in circolazione, l’acquisto o la ricezione di monete contraffatte o alterate.

Si precisa che: (i) per la sussistenza del “concerto”, quale elemento di differenziazione rispetto alla meno grave ipotesi prevista dall’art. 455 c.p., è sufficiente un qualsiasi rapporto consapevole tra chi detiene, spende o mette in circolazione le monete e l’autore della contraffazione; (ii) ai fini della configurabilità del reato si intende per “corso legale” non soltanto la libera circolazione della moneta accettata come mezzo di pagamento, ma anche una circolazione a carattere più limitato; di conseguenza, la qualità di moneta a corso legale esiste non solo quando, anche dopo il ritiro, la circolazione di una moneta venga consentita, seppur in maniera ridotta, ma anche quando sussista l’effettiva possibilità che la moneta sia accettata in determinati rapporti.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da tre a dodici anni e la multa da euro 516 a euro 3.098.

#### ALTERAZIONE DI MONETE (art. 454 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura: a) in caso di alterazione di monete genuine il cui valore sia scemato in qualsivoglia maniera; b) nell’ipotesi in cui chi, non essendo concorso nella contraffazione, introduca nello Stato o detenga o spenda o metta altrimenti in circolazione monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato; c) in caso di acquisto o ricezione, al fine della messa in circolazione, di monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 103 a euro 516.

#### SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (art. 455 C.P.)

Tale condotta criminosa consiste nell’introduzione nel territorio dello Stato, nell’acquisto ovvero nella detenzione di monete genuine in qualsivoglia modo contraffatte o alterate, con il fine della messa in circolazione o della spendita.

pag. 94

Si sottolinea che la messa in circolazione delle monete false può avvenire in qualsivoglia maniera; mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l’acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è quella prevista nei precedenti articoli, ridotta da un terzo alla metà.

#### SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE (art. 457 C.P.)

Il reato consiste nella spendita o nella messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, ad opera di un soggetto che le ha ricevute in buona fede.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a sei mesi e la multa sino a 1.032 euro.

#### FALSIFICAZIONI DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI (art. 459 c.p.)

Il reato consiste nell’attività di contraffazione o alterazione dei valori di bollo, nonché nell’attività di introduzione nel territorio dello Stato, di acquisto, di detenzione o di messa in circolazione dei valori di bollo contraffatti. Si fa presente che il reato si consuma una volta compiuta l’attività di contraffazione o di alterazione dei valori di bollo ovvero si sia realizzata la condotta di introduzione nel territorio dello Stato o di acquisto o di messa in circolazione dei valori di bollo contraffatti, non essendo richiesto, quale elemento costitutivo del reato, il concreto utilizzo.

Le pene previste per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie sono quelle di cui agli art. 453, 455 e 457, ridotte di un terzo.

#### CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI BOLLO (art. 460 C.P.)

Tale ipotesi si concreta in un’attività meramente preparatoria alla contraffazione di valori di bollo e ha ad oggetto la contraffazione di carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero l’acquisto, la detenzione o l’alienazione di tale carta contraffatta.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a sei mesi e la multa sino a 1.032 euro.

### FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA (ART. 461 C.P.)

Anche in questo caso, la fattispecie si realizza con l’effettuazione delle attività preparatorie alla falsificazione di valori di bollo; in particolare questo reato ha ad oggetto la fabbricazione, l’acquisto, la detenzione o l’alienazione di filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 103 ad euro 516.

#### USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI (art. 464 C.P.)

Tale condotta criminosa consiste nel semplice utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati, da parte di chi non è concorso nella contraffazione o alterazione.

pag. 95

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è quella stabilita

nell’art.457, ridotta di un terzo.

**G.1.2 LE FATTISPECIE DEI REATI DI FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO**

### CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL’INGEGNO O DI

#### PRODOTTI INDUSTRIALI (art.473 C.P.)

Tale condotta criminosa consiste nel contraffare o alterare i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fare uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.500 ad euro 25.000.

Il reato si consuma, inoltre, attraverso la contraffazione, alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, attraverso l’uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 3.500 ad euro 35.000.

I delitti previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

#### INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (art.474 C.P.)

Tale condotta criminosa consiste, al di fuori dei casi di concorso nei delitti previsti dall’art.473 c.p., nell’introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio, nella detenzione per vendere o commercializzazione di opere dell’ingegno o di prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie dell’introduzione nel territorio dello Stato

è la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 3.500 ad euro 35.000.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie della detenzione per la vendita o commercializzazione è la reclusione fino a due anni e la multa fino ad euro 20.000.

I delitti previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

pag. 96

**CAPITOLO G.2 AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI**

**G.2.1 LE AREE A RISCHIO COMMISSIONE DI REATO**

Si riportano di seguito le principali Aree maggiormente esposte al rischio di commissione reato:

## 1. Utilizzo segni distintivi.

**G.2.2 ATTIVITÀ SENSIBILI**

Si riporta di seguito la principale Attività Sensibile maggiormente esposta al rischio di commissione reato all'interno dell’Area a rischio reato:

## Utilizzo segni distintivi.

* 1. Creazione, ideazione e registrazione di marchi e segni distintivi utilizzati dall'impresa.

pag. 97

**CAPITOLO G.3 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

**G.3.1 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO**

E’ fatto espressamente divieto di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*bis*, D.Lgs. 231/2001);
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possono potenzialmente diventarlo.

**G.3.2 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, si devono rispettare le procedure ed i principi qui di seguito descritti.

La registrazione di marchi e segni distintivi utilizzati dalla Società deve essere affidata ad uno studio di consulenza brevettuale, al quale commissionare una ricerca di anteriorità, al fine di verificare che il/i marchio/i non violi/no privative altrui, a causa della presenza di diritti di anteriorità vantati da terzi sui predetti segni distintivi.

pag. 98

**CAPITOLO G.4**

**FLUSSI VERSO L’ODV**

Devono essere comunicati all’Organismo di Vigilanza, con la periodicità definita da quest’ultimo, le

seguenti informazioni minime:

* registrazione di marchi;
* contestazioni e/o rivendicazioni di terzi rispetto alla titolarità dei segni distintivi utilizzati.

pag. 99

**– H – REATI AMBIENTALI**

pag. 100

**CAPITOLO H.1 LE FATTISPECIE DI REATO**

Il D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale

dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° agosto 2011, ha inserito, con l’aggiunta dell’art. 25-undecies, i reati ambientali nell’ambito dei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001. Ai reati in materia di ambiente e tutela dello stesso indicati nel D. Lgs. 121/2011, in base art. 2 comma 2 lettera c) del Decreto stesso, si applicano infatti le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001.

L’art. 25-undecies del Decreto contempla una serie di condotte illecite ai danni dell’ambiente previste dal Codice Penale come modificato dal D. Lgs. 121/2011, dal D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” (il c.d. Testo Unico Ambientale), dalla Legge 150/1992 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla Legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”, dalla Legge 549/1993 “Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente” e dal D. Lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni".

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

# CODICE PENALE

#### UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE, DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-bis C.P.)

La fattispecie di reato si concretizza quando un soggetto uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, ovvero distrugge, preleva o detiene una specie vegetale selvatica protetta.

La pena prevista nel caso si tratti di una specie animale è l'arresto da uno a sei mesi o l'ammenda fino ad euro 4.000, ovvero, ove si tratti di specie vegetali, la sola ammenda fino ad euro 4.000, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Le specie animali o vegetali cui fa riferimento l’articolo del Codice Penale sono puntualmente indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE cui si rimanda.

#### DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL’INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733-bis C.P.)

pag. 101

Il reato in questione si realizza quando si distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo si deteriori compromettendone lo stato di conservazione. Lo stesso è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore ad euro 3.000.

Per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende:

* 1. qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, ovvero le specie indicate nell'allegato I della stessa direttiva per cui sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle stesse. A tal fine si tiene conto:
     + delle specie minacciate di sparizione;
     + delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
     + delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
     + di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat. Misure analoghe sono adottate anche per le specie migratrici non menzionate all’allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica

marittima e terrestre a cui si applica la direttiva 2009/147/CE per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione;

* 1. qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE, ovvero siti identificati secondo specifici criteri dettagliati all’interno della stessa direttiva (nell’allegato III (fase 2), nell'ambito di ognuna delle cinque regioni biogeografiche di cui all'articolo 1, lettera c), punto

III) e nell'insieme del territorio di cui all'articolo 7).

# LEGGI SPECIALI

* 1. **D.LGS N.152/2006 “NORME IN MATERIA AMBIENTALE”**

***SCARICHI DI ACQUE REFLUE – SANZIONI PENALI (ART. 137)*** Il reato in questione si realizza quando si effettuano scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose. Le sostanze pericolose cui fa riferimento l’articolo sono dettagliate nelle tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 – “Limiti di emissione degli scarichi idrici”.

La pena prevista per detto reato è l’arresto da tre mesi a tre anni; nel caso in cui lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose si effettui senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione o altre prescrizioni dell’autorità competente la pena è l’arresto fino a due anni. Qualora nello scarico di acque reflue industriali siano contenute le sostanze pericolose sopra citate in concentrazioni superiori ai valori limite fissati dall’Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 per gli scarichi in acqua o sul suolo, ovvero oltre i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall’Autorità competente, la pena prevista è l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da euro

3.000 a euro 30.000 mentre è previsto l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da euro 6.000 a euro 120.000 nel caso in cui siano superati i valori limite per le sostanze contenute nella tabelle 3/A dall’Allegato 5.

pag. 102

Lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103, D. Lgs. 152/2006) e lo scarico diretto nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104, D. Lgs. 152/2006), fatta eccezione per alcuni casi previsti dal Legislatore, sono puniti con l’arresto fino a 3 anni.

Lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, prevede la pena dell’arresto da due mesi a due anni salvo che detti scarichi siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

L’articolo 103 sanziona anche chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

L’art. 107 del DLgs 152/2006 (Scarichi in reti fognarie) prevede, infine, che gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie, ferma restando l’inderogabilità sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell' impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché i l rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

L’art. 108 del DLgs 152/2006 (Scarichi di sostanze pericolose) ... [comma 4] Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

L’art. 187 del DLgs 152/2006 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), prevede che:

1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosita', tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
   1. siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
   2. l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
   3. l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla

pag. 103

separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

***SCARICHI SUL SUOLO* (ART 103)**

Sanziona chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

### SCARICHI NEL SOTTOSUOLO E NELLE ACQUE SOTTERRANEE (ART 104)

Prevede, il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, nonché lo scarico diretto in mare, salvo espressa autorizzazione rilasciata dall’autorità competente.

***SCARICHI IN RETI FOGNARIE* (ART 107)**

Norma gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie.

***SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE* (ART 108)**

Norma lo scarico di tutte quelle sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, normando le autorizzazioni relative a detta attività.

***ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256)***Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto raccoglie, trasporta, recupera, smaltisce, commercia e intermedia rifiuti in assenza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni previste per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 208, D. Lgs. 152/2006), per il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale (art. 209, D. Lgs. 152/2006), per le autorizzazioni in ipotesi particolari (art. 210, D. Lgs. 152/2006), per gli impianti di ricerca e di sperimentazione (art. 211, D. Lgs. 152/2006), per i gestori ambientali tenuti ad iscriversi nell’albo nazionale (art. 212, D. Lgs. 152/2006), per le autorizzazioni integrate ambientali (art. 213, D. Lgs. 152/2006) e per le procedure semplificate di auto smaltimento e di operazioni di recupero (artt. 214, 215 e 216, D. Lgs. 152/2006). Qualora le attività sopra descritte siano effettuate con rifiuti non pericolosi la pena prevista è l’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammenda da euro 2.600 ad euro 26.000, qualora invece si trattasse di rifiuti pericolosi la pena è l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 2.600 ad euro 26.000. La pena prevista in quest’ultima istanza è la medesima per i soggetti che effettuino la miscelazione di rifiuti pericolosi.

Per chiunque realizzi o gestisca una discarica in assenza di autorizzazioni, il terzo comma dello stesso

articolo prescrive la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 2.600 ad euro

26.000 che è aumentata con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda da euro 5.200 ad euro

52.000 se tale discarica è destinata anche solo in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Il comma 6 dell’art. 256 prevede altresì la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o dell’ammenda da euro 2.600 ad euro 26.000 per chiunque violi il d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della Legge n. 179 del 31 Luglio 2002” nel deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

### DIVIETO DI ABBANDONO (ART 192)

Punisce l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l' immissione

di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

pag. 104

### BONIFICA DEI SITI (ART 257)

Il reato si realizza quando un soggetto che causa l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni di soglia di rischio manchi di notificare l’evento alle Autorità competenti e di bonificare il sito in cui l’evento si sia verificato, in conformità al progetto approvato dall’Autorità competente, secondo quanto prescritto dagli artt. 242 (Procedure operative e amministrative) e seguenti dello stesso Decreto.

La mancata effettuazione della comunicazione è punita con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 26.000; la mancata bonifica con l’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da euro 2.600 ad euro 26.000. La pena è aumentata nel caso si trattasse di inquinamento provocato da sostanze pericolose e consiste nell’arresto da un anno a due anni e l’ammenda da euro 5.200 a euro 52.000.

### VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART 258)

La fattispecie di reato cui fa riferimento l’articolo si realizza quando un soggetto predisponga un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, composizione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Integra il reato anche chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

La pena prevista è l’arresto fino a due anni.

### TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART 259)

Il reato in oggetto è integrato quando si effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito

ovvero si effettui una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del Regolamento CEE 259/93. Secondo l’art. 26 del Regolamento CEE 259/93 espressamente richiamato dall’art. 259 del D. Lgs. 152/2006, il traffico illecito è definito come qualsiasi spedizione di rifiuti:

* effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le Autorità competenti interessate conformemente al Regolamento, o
* effettuata senza il consenso delle Autorità competenti interessate, ai sensi del Regolamento, o
* effettuata con il consenso delle Autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
* non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
* che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
* contraria alle disposizioni normano l’esportazione e l’importazione di rifiuti destinati allo

smaltimento e al ricupero (artt. 14, 16, 19 e 21 del Regolamento CEE 259/93).

La pena prevista qualora si integri detto reato è l’arresto fino a due anni e l’ammenda da euro 1.550

a euro 26.000. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

### ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART 260)

La fattispecie di reato si realizza quando un soggetto con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto.

La pena prevista per chi commetta tale reato è la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

pag. 105

#### SISTEMA INFORMATICO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART 260-bis)

La fattispecie di reato cui fa riferimento l’articolo si realizza quando un soggetto predisponga un certificato di analisi dei rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), fornendo false indicazioni sulla natura, composizione e le caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti e quando inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità. Integra il reato anche colui che fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

La pena prevista è l’arresto fino a due anni.

Il trasportatore che accompagna i rifiuti con una scheda SISTRI fraudolentemente alterata è punito con la reclusione da quattro mesi a 2 anni; la pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

### PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITÀ –

***SANZIONI PENALI (ART 279)***

Il reato in questione si realizza quando, nell’esercizio di uno stabilimento, si violino i valori limite di

emissione o le prescrizioni stabiliti:

* dall’autorizzazione all’esercizio da parte delle Autorità competenti,
* dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006,
* dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 del D. Lgs. 152/2006, che regola i valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività,
* dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'Autorità competente.

La pena prevista per detto reato è sempre l’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa.

## LEGGE 150/1992 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla Legge 874/1975 e del Regolamento CE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità”

### COMMERCIO DI ESEMPLARI DI SPECIE DELL’ALLEGATO A, APPENDICE I, ED ALLEGATO C, PARTE 1

***(ART 1)***

Il reato si realizza quando chiunque, con riferimento alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento CE 338/97:

* importa, esporta o riesporta esemplari in assenza del prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Regolamento CE 338/97 e successive attuazioni e modificazioni;
* omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento CE 338/97 e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento CE 939/97 e successive modificazioni;

pag. 106

* utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
* trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento CE 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, del Regolamento CE 939/97 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
* commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento CE 338/97 e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento CE 939/97 e successive modificazioni;
* detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista è l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 7.746,85 a euro 77.468,53.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da euro 10.329,14 a euro 103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

***COMMERCIO DI ESEMPLARI DI SPECIE DELL’ALLEGATO A, APPENDICE I e III, ED ALLEGATO C, PARTE***

### 2 (ART 2)

Il reato si realizza quando chiunque, con riferimento alle specie elencate nell'allegato B e C del Regolamento CE 338/97:

* importa, esporta o riesporta esemplari in assenza del prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Regolamento CE 338/97 e successive attuazioni e modificazioni;
* omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento CE 338/97 e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento CE 939/97 e successive modificazioni;
* utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
* trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento CE 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, del Regolamento CE 939/97 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
* commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento CE 338/97 e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento CE 939/97 e successive modificazioni;
* detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

pag. 107

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista è l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 10.329,14 a euro 103.291,38.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da euro 10.329,14 a euro 103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

### COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE (ART 3-

#### bis)

I reati di cui all’art. 3-bis della Legge 150/1992 si integrano nelle seguenti fattispecie previste

dall’art. 16 del Regolamento CE 338/97, ovvero nei casi di:

* introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l’autorizzazione dell’organo che li ha rilasciati,
* falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato,
* uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del Regolamento,
* omessa o falsa notifica all’importazione,
* falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento.

A tali tipologie di reati si applicano, secondo le diverse fattispecie, le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III – Della falsità in atti del Codice Penale. Per completezza, si riportano di seguito gli articoli del Codice Penale cui fa riferimento l’art. 3-bis della Legge 150/1992.

### DIVIETO DI DETENZIONE DI ESEMPLARI COSTITUENTI PERICOLO PER LA SALUTE E L’INCOLUMITA’

***PUBBLICA (ART. 6)***

Il reato si realizza quando si detengano esemplari vivi di mammiferi e rettiti di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. Le specie cui si fa riferimento nell’articolo della Legge sono identificati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La pena prevista per il reato sopra descritto è l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 7.746,85 a euro 103.291,38.

* 1. **LEGGE N.549/1993 “*MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE*”**

### CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL’IMPEGO DELLE SOSTANZE LESIVE (ART 3)

Secondo l’articolo 3 della Legge 549/1993, configurano ipotesi di reato la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alle tabelle A e B allegate alla stessa legge con inosservanza delle disposizioni di cui al regolamento 3093/94/CE. Il regolamento 3093/94/CE prevede la progressiva eliminazione dai processi produttivi, dalla commercializzazione così come dall’importazione ed esportazione delle sostanze lesive dell’ozono cui fanno riferimento le tabelle A e B della Legge.

pag. 108

Le pene previste per chi violi l’articolo di Legge in oggetto sono l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

### D.LGS. 202/2007 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E CONSEGUENTI SANZIONI”

***INQUINAMENTO DOLOSO (ART 8)***

Il reato si integra qualora il Comandante, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e/o l'armatore di una nave concorrano a versare in mare sostanze inquinanti contravvenendo all’art. 4 del D. Lgs. 202/2007. Le sostanze cui si fa riferimento sono quelle nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78.

La pena per il Comandante della nave, nonché per i membri dell'equipaggio, per il proprietario e per l'armatore della nave che concorrano a violare dolosamente tali disposizioni, è l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

### INQUINAMENTO COLPOSO (ART 9)

Il reato si integra qualora il Comandante, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e/o l'armatore di una nave cooperino a versare in mare sostanze inquinanti contravvenendo all’art. 4 del D. Lgs. 202/2007. Le sostanze cui si fa riferimento sono quelle nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78.

La pena per il Comandante della nave, nonché per i membri dell'equipaggio, per il proprietario e per l'armatore della nave che concorrano a violare per colpa tali disposizioni, è l'ammenda da euro

10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

## LEGGE 22 MAGGIO 2015, N. 68 ART. 1 (Inquinamento ambientale)

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

pag. 109

* 1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
  2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
  3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

# IL D.LGS 21/2018

Il D. Lgs 21/2018, entrato in vigore il 6/04/2018, ha abrogato espressamente l'art. 260 del d.lgs 152/2006 e trasposto la sua disciplina nel codice penale, all'art. 452 *quaterdecies* in materia di reati ambientali. Pertanto, il richiamo contenuto nell’art. 25-undecies D.Lgs. 231/01 all’abrogato art. 260 D.Lgs. 152/2006 va ora inteso riferito al nuovo art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

## ART. 452-quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Comma 2 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività), stabilisce che se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

pag. 110

**CAPITOLO H.2 AREE A RISCHIO – ATTIVITÀ SENSIBILI**

**H.2.1 LE AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATO**

Le principali Area a rischio reato che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

## 1. Gestione dello smaltimento dei rifiuti aziendali.

**H.2.2 ATTIVITÀ SENSIBILI**

Riportiamo di seguito le principali Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione

reato all'interno dell’Area a rischio reato.

## 1. Gestione dello smaltimento dei rifiuti aziendali:

- Processo di smaltimento di carta, toner, hardware, altre apparecchiature elettroniche dismesse e di ulteriore materiale non più utilizzabile, nonché del rapporto con il relativo fornitore incaricato della consegna dei rifiuti e successivo smaltimento.

pag. 111

**CAPITOLO H.3. LE REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

**H.3.1. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Nell’espletamento delle attività sensibili, i Destinatari del Modello dovranno attenersi ai seguenti

principi generali di comportamento:

* astenersi dal tenere comportamenti tali da rientrare nelle fattispecie di reato di cui all’art.

25-undecies (reati ambientali) del Decreto;

* astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui al precedente punto, possano comunque potenzialmente diventarlo;
* garantire una condotta trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all’ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi ovvero alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti attività e processi di natura ambientale. A titolo esemplificativo:
  + assicurarsi che tutte le informazioni trasmesse agli Enti di riferimento in forma verbale, scritta o attraverso l’uso di sistemi info-telematici siano predisposte nel rispetto della specifica normativa che regola l’attività sottostante e siano complete, veritiere e corrette nonché ricostruibili, in termini di tracciabilità dei flussi informativi e dei dati che le hanno generate;
  + evitare di omettere indicazioni o informazioni che, se taciute, potrebbero ingenerare nella controparte pubblica erronee rappresentazioni o decisioni inopportune;
  + non esibire documenti o produrre dati falsi o alterati;
* evitare condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-amministrativa sulle autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi richiesti ovvero che possano impattare sull’esito di eventuali ispezioni e verifiche svolte da parte delle Autorità competenti.
* verificare e gestire in maniera approfondita e consapevole quanto disposto nelle autorizzazioni e comunque i diversi aspetti ambientali.

# REGOLE DI COMPORTAMENTO A PREVENZIONE DEI REATI IN TEMA DI SCARICHI

E’ fatto divieto di:

* aprire o effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose normativamente individuate dalle tabelle 3, 3A, 4 e 5 di cui all’Allegato 5, parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in assenza di autorizzazione ovvero qualora la stessa sia sospesa o revocata ovvero in violazione delle prescrizioni presenti nell'autorizzazione, o delle altre prescrizioni dell'Autorità competente in caso di scarichi in reti fognarie o relative alle quantità massime espresse di sostanze pericolose dell’attività inquinante;
* effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui sopra con superamento dei limiti normativamente individuati dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero

pag. 112

dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente;

* effettuare gli scarichi di acque nel suolo, strati superficiali del sottosuolo, sottosuolo e acque sotterranee al di fuori dei casi normativamente previsti.

# REGOLE DI COMPORTAMENTO A PREVENZIONE DEI REATI IN TEMA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

È fatto divieto di:

* determinare, nell'esercizio di stabilimenti/attività che comportino emissioni in atmosfera, il superamento dei valori limite di qualità dell'aria mediante violazione dei valori di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione o imposte dall'Autorità competente ovvero i valori normativamente individuati;

E’ fatto obbligo di:

* rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente per le emissioni in atmosfera con riferimento ai punti di emissione degli impianti e alle emissioni convogliabili, in base alle migliori tecniche disponibili e di quanto previsto nella autorizzazione stessa.
* eseguire la manutenzione necessaria al fine di mantenere sempre al massimo dell’efficienza l’impianto.

# REGOLE DI COMPORTAMENTO A PREVENZIONE DEI REATI IN TEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

E’ fatto divieto di:

* utilizzare intermediatori, trasportatori e smaltitori in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione per l’attività di trasporto intermediazione e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
* abbandonare i rifiuti (gestione di una discarica non autorizzata);
* non identificare in maniera corretta il rifiuto;
* non compilare in maniera corretta registro di carico e scarico e formulari;
* miscelare i rifiuti;
* predisporre ovvero utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi di rifiuti contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
* utilizzare durante il trasporto una copia cartacea della scheda SISTRI, fraudolentemente

alterata, a decorrere dall’impiego del sistema;

* promuovere, costituire, organizzare ovvero contribuire a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata a cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire profitto in violazione dei casi e delle modalità normativamente stabilite e disciplinate per il traffico illecito di rifiuti o per la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti.

E’ invece d’obbligo:

* assicurare che tutti i dati riportati all’interno dei registri di carico e scarico dei rifiuti, formulari, schede di movimentazione SISTRI (a decorrere dal suo impiego), certificati di analisi rifiuti siano completi, corretti e veritieri;

pag. 113

* garantire la corretta tenuta - anche in termini di numerazione e vidimazione - e la corretta archiviazione del registro di carico e scarico, riportante tutte le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
* garantire la corretta tenuta - anche in termini di numerazione e vidimazione - e la corretta archiviazione dei formulari relativi al trasporto dei rifiuti ovvero della copia della scheda del SISTRI (a decorrere dal suo impiego), compresa la verifica delle autorizzazioni degli smaltitori e trasportatori;
* assicurare che i rifiuti contenenti sostanze pericolose siano correttamente identificati e stoccati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

**H.3.2. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, si devono rispettare i principi qui di seguito descritti:

* prevedere apposite regole interne ed utilizzare gli opportuni strumenti per garantire la raccolta differenziata dei rifiuti;
* selezionare l’outsourcer incaricato della raccolta e smaltimento dei rifiuti sulla base di requisiti oggettivi e verificabili, competenza, esperienza, onorabilità e professionalità;
* i contratti con l’outsourcer devono contenere clausole standard circa l’accettazione incondizionata da parte di fornitori, consulenti o prestatori di servizi, del Modello, prevedendo quale conseguenza della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

pag. 114

**CAPITOLO H.5**

**FLUSSI VERSO L’ODV**

La Società comunica all’Organismo di Vigilanza con la periodicità definita da quest’ultimo:

* la stipula di contratti con fornitori che abbiano ad oggetto l’affidamento dell’attività di

smaltimento dei rifiuti;

* notizie di contestazioni aventi ad oggetto la violazione di normative ambientali.

pag. 115

**– I – REATI DI SFRUTTAMENTO DELLA MANODOPERA CLANDESTINA**

pag. 116

**CAPITOLO I.1 LA FATTISPECIE DI REATO**

Si provvede qui di seguito a fornire una descrizione dei reati contemplati nella presente Parte

Speciale, così come indicati all’art. 25-duodeces del DLgs 231/2001.

Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) amplia ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare":

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero il “TESTO UNICO SULL’IMMIGRAZIONE”, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

# IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 22, COMMA

## 12-bis D.lgs. 286/98)

L'Ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, soggiace alle pene previste dal presente articolo.

L’art. 12 del TU, sancisce le pene per chiunque promuova, diriga, organizzi, finanzi o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, con aggravanti di pena se:

1. i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
2. i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
3. i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

Il richiamato art. 22, comma 12bis, del T.U. punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

* in numero superiore a tre;
* minori in età non lavorativa;

pag. 117

* esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

La legge 17.10.2017 n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate) ha modificato l’articolo 25-duodecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) che prevede che l’ente risponde quando uno dei soggetti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 231/01:

* promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui: il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

## INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (art.306-BIS C.P.)

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, entrata in vigore il 4.11.2016 ha introdotto il reato di

«***Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro***» nel novero delle fattispecie previste dal

D.Lgs. 231/01, modificando il testo dell’art. 603-bis c.p.

Il delitto de quo è stato inserito nell’articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001 tra i delitti contro la personalità individuale. L’illecito dell’ente è punibile con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, ma soprattutto con le sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

La fattispecie delittuosa di cui all’art. 603-bis del codice penale che punisce chiunque:

* recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
* utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al punto precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno.

# RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 5 C.2 L. 167/2017)

La legge 20.11.2017 n. 167 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017) amplia il catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti collettivi.

In particolare, l'articolo 5, comma 2, inserisce l'articolo 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001 rubricato "razzismo e xenofobia" che prevede che l’ente risponde per la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondato in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra,

pag. 118

come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

L’ultimo comma della nuova disposizione normativa prevede, come ipotesi aggravata, che se l’ente o la sua organizzazione sono stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui sopra si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

pag. 119

**CAPITOLO I.2 AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI**

**I.2.1 LE AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO**

Si riporta di seguito l’Area esposta al rischio di commissione reato:

## Selezione di nuove risorse (DIPENDENTI);

* 1. **Rapporti con i fornitori.**

**I.2.2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI**

Le principali Attività Sensibili esposte al rischio di commissione del reato, individuate all’interno dell’Area di rischio, sono le seguenti:

1. **Selezione di nuove risorse (DIPENDENTI):**
   1. **Assunzione del personale (dipendenti e collaboratori);**
2. **Rapporti con i fornitori:**
   1. **Stipulazione di contratti con fornitori**

pag. 120

**CAPITOLO I.3 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

**I.3.1. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO**

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'art.25-duodeces del DLgs 231/2001.

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto, in particolare, di occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

**I.3.2. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, si devono rispettare i principi qui

di seguito descritti.

1. La **Selezione di nuove risorse (DIPENDENTI)**, deve essere gestita nel rispetto di quanto segue:
   * Nel rispetto di quanto previsto dalla cd "***Procedura selezione ed assunzione del personale aziendale***", la quale nello specifico prevede:

o la preventiva ricerca di mercato dei profili che si richiedono attraverso portali e/o social network e comunque attraverso esame offerte di lavoro;

* + - la presenza a ciascun colloquio con il candidato di almeno due esponenti aziendali;
    - la compilazione degli schemi di valutazione dei candidati, sia in fase di acquisizione delle informazioni sia in fase di valutazione delle capacità tecnico- professionali, ciò al fine di garantire idonea tracciabilità delle motivazioni che hanno determinato l'assunzione del candidato;
    - il rispetto di tutti gli adempimenti previsti in caso di assunzione di un lavoratore extracomunitario (in particolare, non impiegare lavoratori stranieri del tutto privi del permesso di soggiorno, o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale, verifica in sede di assunzione di lavoratori stranieri, del rilascio in loro favore di valido documento di soggiorno che li abiliti a prestare lavoro in Italia, verifica periodica della regolarità del documento di soggiorno);
    - l’archiviazione dei *curricula* ricevuti in relazione al profilo ricercato.

1. i **Rapporti con i fornitori**, devono essere gestiti prevedendo l'inserimento, in alcune tipologie di contrato, di un’apposita clausola che impegni il fornitore a non avvalersi di manodopera priva del permesso di soggiorno o munita del permesso di soggiorno scaduto.

pag. 121

**CAPITOLO I.4**

**FLUSSI VERSO L’ODV**

Devono essere comunicati all’Organismo di Vigilanza, con la periodicità definita da quest’ultimo, le

seguenti informazioni minime:

* elenco delle assunzioni e notizia di ogni nuova assunzione e la ricevuta scritta per i

nuovi assunti dell’avvenuta consegna della copia del Modello in vigore;

* segnalazione della notificazione di atti relativi a procedimenti giudiziali (qualsivoglia contenzioso) e/o arbitrali riguardanti la Società;
* elenco accordi con i fornitori;
* elenco del personale aziendale.

pag. 122

**– L – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

pag. 123

**CAPITOLO L.1 LE FATTISPECIE DI REATO**

Le singole fattispecie di reato sono previste dall’art. 25quater del D. Lgs. 231/01.

# DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

*ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE (ART. 270 C.P.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

*ASSOCIAZIONE CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINAMENTO DEMOCRATICO (ART. 270-bis C.P.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro una Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

*ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI (ART. 270-ter C.P.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti artt. 270 e 270-bis del c.p..

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

*ARRUOLAMENTO CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE (ART. 270-quater C.P.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

*ADDESTRAMENTO AD ATTIVITÀ CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE (ART. 270-*

*quinquies C.P.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologice nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica e metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

*CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO (ART. 270-sexies C.P.)*

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di

pag. 124

un'organizzazione internazionale, nonché la altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

*ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE (ART. 280 C.P.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

*SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE (ART. 289-bis C.P.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

*ISTIGAZIONE A COMMETTERE UNO DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO (ART. 302 C.P.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

*COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ACCORDO E COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ASSOCIAZIONE (ARTT. 304 E 305 C.P.)*

Tale ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 c.p.).

*BANDA ARMATA, FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE; ASSISTENZA AI PARTECIPI DI COSPIRAZIONE O DI BANDA ARMATA (ARTT. 306 E 307 C.P.)*

Tale ipotesi di reato si configurano nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302 del codice penale, ovvero nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli artt. 305 e 306 c.p.

# DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DA LEGGI PENALI SPECIALI

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vengono in considerazione i reati previsti in materia da apposite leggi speciali. I reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.

Tra le disposizioni di cui sopra va ricordato l'art. 1, Legge 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a

pag. 125

punire il terrorismo può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25–*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente.

Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella Legge 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella Legge 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

Si richiama l'attenzione sui reati a danno del patrimonio, ed in particolare sulle fattispecie di riciclaggio ed impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

# DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO PREVISTI DALL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999

Il richiamo a tale disposizione tende chiaramente ad evitare possibili lacune nella disciplina, già generale e generica, dettata; ed è dunque diretto a rafforzare e completare l'ambito di riferimento anche mediante il rinvio ad atti internazionali.

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto sopra descritto.

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti. Commette altresì un reato chiunque:

* prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
* organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
* contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
* deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione del reato; o
* deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato. Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi.

Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

pag. 126

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

pag. 127

**CAPITOLO L.2 AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI**

Dall’analisi volta alla identificazione delle attività sensibili e delle risposte fornite in sede di

intervista, appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile il rischio relativo alla commissione del reato.

pag. 128

**– M – REATI DI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO**

pag. 129

**CAPITOLO M.1 LE FATTISPECIE DI REATO**

Le singole fattispecie di reato sono previste dall’art. 25sexies del D. Lgs. 231/01.

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ad alcune determinate fattispecie criminose (Artt. 184 e 185 D.Lgs. 58/1998) che nella fase di Identificazione dei Processi Sensibili (cfr. Parte Generale, cap. 3.1) sono state ritenute rilevanti unicamente in ordine alla possibile diffusione di messaggi pubblicitari aventi contenuti contrari alla legge (cfr. Parte Generale, cap. 4).

Nel dettaglio, si tratta dei Reati di cui all’art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001, che vengono qui di seguito brevemente descritti.

# ART. 184 D.LGS. 58/1998: ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

1. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
2. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
3. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Si precisa che:

* Il reato di Abuso di informazioni privilegiate appare configurabile ogniqualvolta uno dei soggetti indicati dalla norma sfrutti le informazioni di cui sia venuto in possesso, al fine di porre in essere una delle condotte tipizzate dal Legislatore. (Si pensi al caso in cui, a seguito della quotazione in borsa, un membro del Consiglio di amministrazione compia operazioni su strumenti finanziari (non solo di compravendita, ma anche, ad esempio, di conferimenti in società in via di costituzione, ovvero di dazione di titoli a garanzia di fido), utilizzando le informazioni privilegiate di cui sia a conoscenza in virtù del ruolo ricoperto.

pag. 130

* Occorre peraltro rilevare come, nell’ambito di applicazione della norma, rifluiscano anche le negoziazioni compiute per interposta persona, come quelle poste in essere tramite fiduciari o quelle realizzate formalmente a beneficio dei congiunti dell’insider.
* Quanto alla condotta di *tipping* di cui al comma 1, lett. b) dell’art. 184 D.Lgs. n. 58/1998, è opportuno sottolineare come il divieto di comunicazione di informazioni privilegiate a terzi sia escluso quando avvenga nel “*normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio*”: secondo la dottrina, non rivestirebbe pertanto rilevanza penale, ad esempio, la divulgazione delle notizie effettuate nel corso delle trattative di acquisizione o di fusione intercorrenti tra società quotate in borsa; ovvero realizzata mediante comunicati alla stampa specializzata.

Per quanto concerne invece il tuyautage, di cui al comma 1, lettera c) dell’art. 184 D.Lgs. n. 58/1998, non sussistono deroghe di questo tipo.

In relazione alle condotte criminose poste in essere dagli azionisti, si ritiene comunemente che il reato possa essere integrato solo in quei casi in cui la partecipazione al capitale costituisca la causa del conseguimento dell’informazione privilegiata, posto che, ove ciò non avvenisse, l’azionista dovrebbe essere trattato alla stregua di qualsiasi altro investitore.

A titolo esemplificativo, l’azionista dovrebbe essere punito come insider qualora, reso edotto - in virtù del proprio possesso azionario - di un progetto che la società, ha intenzione di realizzare, effettuasse delle operazioni finanziarie avvantaggiandosi di tale informazione.

Per quanto concerne invece i cosiddetti temporary insiders, la norma sembra fare riferimento soprattutto ai consulenti ovvero ai membri di quegli organi (ad esempio Banca d’Italia o Consob) che possano venire a conoscenza dell’informazione privilegiata proprio nell’esercizio della propria attività.

# ART. 185. D.LGS. 58/1998 - MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Si precisa che:

* La fattispecie in questione non è un reato proprio ed è pertanto realizzabile da chiunque.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti della Società, nonché dai suoi Consulenti e Partners come già definiti nella Parte Generale.

Nell’ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

pag. 131

1. indicare le procedure che i Dipendenti, i Consulenti e Partners della Società, sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
2. fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

pag. 132

**CAPITOLO M.2 AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI**

Dall’analisi volta alla identificazione delle attività sensibili e delle risposte fornite in sede di

intervista, appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile il rischio relativo alla commissione del reato, poiché ad oggi la Società non è quotata.

pag. 133

**- N - REATI TRANSNAZIONALI**

pag. 134

**CAPITOLO N.1 LE FATTISPECIE DI REATO**

Le singole fattispecie di reato sono previste dalla Legge 146/2006.

Il 12 aprile 2006 l’ordinamento Italiano ha recepito la Legge 16 marzo 2006 n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006.

L’art. 3 della legge definisce “***reato transnazionale***” il reato quando nella sua commissione viene

coinvolto un gruppo criminale organizzato, e quando:

* sia commesso in più di uno Stato
* ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
* ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
* ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. I reati che sono contemplati dalla suddetta Legge sono i seguenti:
  + Associazione per delinquere;
  + Associazione di tipo mafioso;
  + Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
  + Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  + Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
  + Favoreggiamento personale;
  + Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Si provvede qui di seguito a fornire una descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale.

# REATI ASSOCIATIVI

#### ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, si configura la fattispecie di reato nei confronti di coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione.

La pena prevista è la reclusione da tre a sette anni, aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Per la partecipazione all'associazione, la pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni, sia per i capi che per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

#### ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (art. 416-bis c.p.)

La fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque partecipi ad un'associazione di tipo mafioso.

pag. 135

Se l’associazione è formata da tre o più persone, la pena prevista è la reclusione da cinque a dieci anni, aumentata per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione. La pena viene aumentata se l'associazione è armata

Si configura un'associazione di stampo mafioso, quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

### ASSOCIAZIONE PER DELINQUIRE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI

#### (D.P.R. 23/1/1973 n.43 “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DOGANALE”

***- ART 291-quater)***

Si configura detta fattispecie delittuosa, quando tre o più persone si associano allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

La pena prevista è la reclusione da tre a otto anni per coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione, mentre per chi vi partecipa è prevista la reclusione da un anno a sei anni, aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se armata.

### ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

#### (T.U. D.P.R. 9.10.1990 n. 309 “TESTO UNICO SUGLI STUPEFACENTI” - ART 74)

Si configura detta fattispecie di reato quando tre o più persone senza l'autorizzazione, si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dal TU.

La pena prevista per chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è la reclusione non inferiore a venti anni, mentre per chi vi partecipa, la reclusione non inferiore a dieci anni, aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o quando l'associazione è armata.

# REATI NON ASSOCIATIVI

#### INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART 377-bis CP)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, detta fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla

pag. 136

autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

La pena prevista è la reclusione da due a sei anni.

### FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (ART 378 CP)

Tale fattispecie di rato si configura nei confronti di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

La pena prevista è la reclusione fino a quattro anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena prevista è la multa fino a €. 516,00.

La fattispecie di reato si applica altresì quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non hha commesso il delitto.

#### DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 “TESTO UNICO

***SULL’IMMIGRAZIONE” – ART 12 comma 3, comma 3-bis e comma 5)***

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, questa fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato.

La pena prevista è la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a €. 15.493, pena aumentata quando il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; quando per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; quando per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

Se detti fatti sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva é aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di €. 25.000 per ogni persona.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si configura la medesima fattispecie di reato anche nei confronti di chiunque tragga un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, e favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico.

In questi casi la pena prevista è la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a €. 15.493.

pag. 137

**CAPITOLO N.3 AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI**

Considerata l'impossibilità di determinare a priori le fattispecie di reato che possano essere

commesse all'interno della società da tre o più persone, da cui derivi un vantaggio per la Società stessa, risulta difficile, allo stato, individuare le attività sensibili e conseguentemente prevedere i presidi volti a mitigare il rischio di commissione reato.

pag. 138

**CAPITOLO N.3 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

**N.3.1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

E’ fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini della Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10.

**N.3.2 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Si suggerisce, in ogni caso, di introdurre nel Modello organizzativo una regola di comportamento generica che imponga a ciascun Dipendente e/o Collaboratore di astenersi dal compiere qualsiasi reato (anche non ricompreso nel cd. "Catalogo dei reati 231") da cui la Società possa trarre vantaggio.

pag. 139

**CAPITOLO N.4**

**FLUSSI VERSO L’ODV**

I responsabili delle aree che svolgono la loro attività all’interno delle aree sensibili, provvedono a

comunicare all’Organismo di Vigilanza con periodicità definita da quest’ultimo le seguenti informazioni minime:

**-** proposte di modifica da apportare alle procedure/protocolli di competenza di Area.

pag. 140

**– O – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

pag. 141

**CAPITOLO O.1 LE FATTISPECIE DI REATO**

Le singole fattispecie di reato sono previste dall’art. *25-quarter.1 (per il solo art. 683-bis c.p.)* e *25*-

*quinquies* del D. Lgs. 231/01.

#### In ordine all’art.25-quarter 1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 583-BIS C.P.)

La fattispecie delittuosa si configura quando, in assenza di esigenze terapeutiche, un soggetto cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili. La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni.

Il legislatore ha inteso come “*pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*”:

* la clitoridectomia;
* l'escissione ;
* l'infibulazione;
* qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Se da dette mutilazioni ne derivi una malattia nel corpo o nella mente, la pena è aumentata sino alla reclusione da tre a sette anni.

## In ordine all’art.25-quinquies - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ (Art 600 CP)

Questa fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, oppure riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena prevista è la reclusione da otto a venti anni.

# PROSTITUZIONE MINORILE (ART 600-BIS CP)

La fattispecie di reato prevede due casi nello specifico, punendo colui che:

* 1. recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
  2. favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne tragga profitto.

Viene punito altresì, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

Nel primo caso la punizione prevista è la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €15.000,00 a €150.000,00 mentre nel secondo caso è prevista la reclusione da uno a sei anni e con la multa da

€1.500,00 a €6.000,00.

# PORNOGRAFIA MINORILE (ART 600-TER CP)

Questa fattispecie di reato punisce chiunque:

1. utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produca materiale pornografico;

pag. 142

1. recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli tragga altrimenti profitto;
2. chi faccia commercio del materiale pornografico di cui al punto numero 1.

La pena prevista è la reclusione da sei a dodici anni e la multa da €24.000,00 a €240.000,00.

Viene poi punito dal medesimo reato chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al punto primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

In questo caso la pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da €2.582,00 a

€51.645,00.

Per chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo punto, è prevista invece la pena della reclusione fino a tre anni e la multa da €1.549,00 a €5.164,00.

Se il materiale è di ingente quantità, la pena è aumentata fino a due terzi.

La fattispecie prevede anche la punizione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, di chiunque assista a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.

In questo caso è prevista la reclusione fino a tre anni e la multa da €1.500,00 a €6.000,00.

Il legislatore vuole intendere per “pornografia minorile” ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

# DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICI (ART 600-QUATER CP)

La fattispecie prevede che venga punito chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

In questo caso la pena prevista è la reclusione fino a tre anni e la multa non inferiore a €1.549,00

aumentata al massimo di due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

# PORNOGRAFIA VIRTUALE (ART 600-QUATER.1 CP)

Questo articolo prevede che vengano applicate le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600- quater, anche quando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

In questi casi la pena prevista è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

# INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE (ART 600- QUINQUIES CP)

Viene punito chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

La pena prevista è la reclusione da sei a dodici anni e la multa da €15.493,00 a €154.937,00.

# TRATTA DI PERSONE (ART 601 CP)

Il presente articolo punisce chiunque commetta tratta di persona che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 600 nonché, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha

pag. 143

autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

La pena prevista è la reclusione da otto a venti anni.

# ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (ART 602 CP)

Il presente articolo punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquisti o alieni o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.

La pena prevista è la reclusione da otto a venti anni.

# INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603.BIS)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l´attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all´orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all´aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l´aumento della pena da un terzo alla metà:

1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3. l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

pag. 144

**CAPITOLO O.2 AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI**

**O.2.1 LE AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO**

Si riporta di seguito l’Area esposta al rischio di commissione reato:

## Sistemi informatici.

**O.2.2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI**

La principale Attività Sensibili esposta al rischio di commissione reato, individuata all’interno dell’Area di rischio, è la seguente:

## 1) Sistemi informatici

Attività connesse all’utilizzo personale dei pc e/o dei dispositivi informatici con accesso alla rete web.

pag. 145

**CAPITOLO O.3 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

**O.3.1. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO**

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell’art. 25-quarter.1 e dell'art.25- quinquies del DLgs 231/2001.

E’ fatto inoltre espresso divieto di:

1. detenere, importare, distribuire, vendere, diffondere / trasmettere al pubblico (anche con utilizzo di dispositivi di archiviazione dati personali) materiale pornografico e materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, ivi compreso materiale che rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse;
2. diffondere tramite reti telematiche materiale pornografico e materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto;
3. di mettere in atto pratiche di scaricamento dati (file sharing), attraverso lo scambio e la condivisione di qualsiasi tipologia di file attraverso piattaforme presenti sul web, in particolare materiale pornografico, materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, nonché immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse;

Il soggetto nominato al controllo:

* + svolge con cadenza costante controlli a campione sui macchinari presenti in azienda;
  + definisce e comunica a tutti i dipendenti e collaboratori le modalità di comportamento (sulla base dell’idonea procedura) che devono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo dei sistemi informativi.

**O.3.2. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo si devono rispettare i principi qui di seguito meglio descritti.

1. I **Sistemi informativi**, devono essere gestiti nel rispetto delle regole generali di

comportamento previste all’interno del presente Modello.

pag. 146

**CAPITOLO O.4**

**FLUSSI VERSO L’ODV**

Devono essere comunicati all’Organismo di Vigilanza, con la periodicità definita da quest’ultimo, le

seguenti informazioni minime:

* copia degli accordi sottoscritti con i Clienti e con i Fornitori e Appaltatori;
* eventuali infrazioni dei divieti sopra descritti e rilevazione di contenuti pornografici e pedopornografici all’interno dei sistemi informativi aziendali e/o su dispositivi digitali esterni presenti nei locali aziendali.

pag. 147

**– P – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

pag. 148

**CAPITOLO P.1 LE FATTISPECIE DI REATO**

Le singole fattispecie di reato sono previste dall’art. *24-ter* del D. Lgs. 231/01.

Il suddetto articolo ha ampliato la lista dei cd. Reati presupposto, aggiungendovi: “Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12, d.lgs 286/1998” (art. 416, comma 6, c.p.); “Associazione a delinquere” (art. 416 c.p., per reati diversi da quelli indicati al comma 6 dello stesso articolo, ai quali è applicato un diverso regime sanzionatorio); “Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera” (art. 416bis); “Scambio elettorale politico mafioso” (art. 416ter); “Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione” (art. 630 c.p.); Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis (intendendosi per tali tutti i delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri); Delitti commessi alfine di agevolare l’attività delle associazioni previste dall’art. 416 bis; Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90); Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della l. 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.).

# ASSOCIAZIONE PER DELINQUE (ART 416 CP)

La condotta sanzionata dall'art. 416 del codice penale è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso da tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni, mentre per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Stessa pena dei capi viene comminata ai promotori.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 (ovvero: riduzione o mantenimento in schiavitù, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile) nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Qualora gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni, aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

* un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
* l'indeterminatezza del programma criminoso;
* l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

pag. 149

# ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416-BIS CP)

Tale articolo punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

La pena prevista è la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione viene considerata di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416-bis c.p., è configurabile il concorso cd. "*esterno*" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Entrambi i reati appena descritti assumono rilevanza anche se commessi a livello "*transnazionale*" ai sensi dell'art. 10 della 7 Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

* sia commesso in più di uno Stato;
* sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
* ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

pag. 150

* ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

# SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART 416-TER CP)

Viene punito con questa fattispecie di reato chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

Le norme in esame riguardano la criminalità organizzata, fenomeno che provoca un elevato allarme sociale nella collettività a causa della maggiore potenzialità delinquenziale delle organizzazioni rispetto al singolo autore di reato, ovvero della maggiore pericolosità del programma criminoso dell’organizzazione rispetto al disegno criminoso del singolo individuo.

Le fattispecie di cui sopra si riferiscono alla semplice partecipazione, nonché alla promozione, direzione, costituzione, organizzazione di un'associazione, composta da tre o più persone e dotata, anche in minima parte, di una “*strutturazione*” (divisione di compiti, gerarchie etc.), e di “*stabilità*” che permettono di distinguerla dal semplice concorso di persone nel reato, caratterizzato, invece, dall’occasionalità e accidentalità dell’accordo criminoso. Lo scopo dell’associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più reati.

L’art. 24 ter, con una formulazione non troppo lineare, riferendosi genericamente ai reati di cui all’art. 416 c.p., considera come “*ipotesi base*” la commissione, in forma organizzata di qualsiasi delitto, ad esclusione di quelli, ritenuti più gravi, di cui all’art. 416 c. 6 c.p. (v. appresso), nonché dei delitti previsti dal 407 c. 2 lett. a) n. 5 c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110).

Lo stesso articolo 24 ter, prevede poi, alcune “*ipotesi aggravate*” di “*reato/i-fine*” rispetto all’ipotesi

base:

1. richiamando l’art. 416 c. 6 c.p., include tra queste la commissione in forma associata dei reati

di:

* + riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
  + tratta di persone (art. 601 c.p.);
  + acquisto e alienazione di schiavi (art. 602);
  + promozione, direzione, organizzazione, finanziamento del trasporto, o il trasporto stesso, di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle norme contro l’immigrazione clandestina, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, in presenza di due o più delle seguenti condizioni:
    1. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
    2. la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
    3. la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
    4. il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

pag. 151

* + 1. gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti;

1. richiamando gli articoli 416 bis, 416 ter e 630 c.p. si riferisce alla commissione in forma associata dei reati di:
   * associazioni di tipo mafioso anche straniere;
   * scambio elettorale politico-mafioso;
   * sequestro a scopo di rapina o di estorsione;
2. richiamando (i delitti di cui al)l’art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 si riferisce alla:
   * associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Altre ipotesi aggravate a cui fa riferimento l’art. 24 ter sono quelle in cui i delitti (qualsiasi delitto) vengano commessi in forma associata avvalendosi della forza di intimidazione del sodalizio di tipo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, e quella in cui i delitti medesimi vengano commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso.

E’ opportuno precisare che è associazione di tipo mafioso quella in cui, coloro che ne fanno parte, si avvalgono della forza intimidatrice e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, nonché per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti ovvero impedire il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri. E’ punita, inoltre, la condotta di chi agevola l'attività delle associazioni di tipo mafioso o ottiene la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro.

Le disposizioni dell’articolo 416 bis si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

# SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE (ART 630 CP)

La fattispecie di reato punisce chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

La pena prevista è la reclusione da venticinque a trenta anni, ma se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, la pena è la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

pag. 152

# ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART 74 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309)

Il reato punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia un’associazione costituita da tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 (“Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”).

pag. 153

**CAPITOLO P.2 AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI**

**P.2.1 LE AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO**

Considerata l'impossibilità di determinare a priori le fattispecie di reato che possano essere commesse da tre o più persone, da cui derivi un interesse o vantaggio per la Società, risulta difficile, allo stato, individuare le attività sensibili e conseguentemente prevedere i presidi volti a mitigare il rischio di commissione reato.

Pertanto, ciascun Destinatario del Modello è tenuto ad astenersi dal compiere qualsiasi reato (anche non ricompreso nel cd. "Catalogo dei reati 231") da cui la Società possa trarre vantaggio.

pag. 154

**CAPITOLO P.3 REGOLE GENERALI E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

È fatto divieto a ciascun Destinatario del Modello di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell’art. 24-ter del DLgs 231/2001, e di astenersi dal compiere qualsiasi reato (anche non ricompreso nel cd. "Catalogo dei reati 231") da cui la Società possa trarre vantaggio.

pag. 155

**CAPITOLO P.4**

**FLUSSI VERSO L’ODV**

I responsabili delle aree che svolgono la loro attività all’interno delle aree sensibili, provvedono a comunicare all’Organismo di Vigilanza con periodicità definita da quest’ultimo le seguenti informazioni minime:

- proposte di modifica da apportare alle procedure/protocolli di competenza di Area.

pag. 156

**– Q – REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

pag. 157

**CAPITOLO Q.1 LE FATTISPECIE DI REATO**

Le singole fattispecie di reato sono previste dall’art. 25 bis.1 del D. Lgs. 231/01.

### TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)

La fattispecie delittuosa si configura quando viene adoperata violenza sulle cose, ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Elemento essenziale è dunque l’uso di mezzi fraudolenti tesi all’impedimento o alla turbativa dell’esercizio di un’industria o di un commercio.

Il comportamento fraudolento dell’agente è tale quando è subdolo e sleale, cioè quando tende a mascherare o nascondere con l’inganno il proprio carattere di illiceità.

La pena prevista è la reclusione fino a due anni e la multa da €.103 a €.1.032.

### ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513-BIS C.P.)

La fattispecie delittuosa si configura quando nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, un soggetto compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Vengono dunque punite quelle condotte che, con minaccia e violenza, sono dirette ad impedire o a rendere più gravoso il libero esercizio dell’attività economica altrui.

La pena prevista è la reclusione da due a sei anni, aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

### FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.)

L’ipotesi delittuosa punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. È, dunque, sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti, indipendentemente dall’osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale.

La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni e la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

### FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

La fattispecie delittuosa si configura quando, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, viene consegnata all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita; non occorre che la cosa sostituita sia contrassegnata da un marchio; non occorre, infatti, oltre alla divergenza tra cosa consegnata e cosa pattuita, che quest’ultima sia tutelata per la sua provenienza, origine o qualità tipica. Non occorrono artifici e raggiri da parte del venditore, essendo insito l’inganno nell’obiettività della consegna di una cosa per un’altra (aliud pro alio) diversa da quella pattuita.

La pena prevista è la reclusione fino a due anni o la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è la reclusione fino a tre anni o la multa non inferiore a euro 103.

pag. 158

### VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.)

Per integrare detta fattispecie delittuosa si deve porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Sono sostanze alimentari tutte quelle destinate all’alimentazione umana, di consumo voluttuario o di completamento all’alimentazione. Mentre deve intendersi per non genuina la sostanza adulterata o contraffatta, vale a dire il prodotto alimentare che, secondo un criterio fisico-chimico nel subire modificazioni ad opera dell’uomo, sia stato assoggettato a commistione con sostanze estranee alla sua composizione naturale, o sia stato depauperato di principi nutritivi caratteristici; dunque quella sostanza che non contiene più le sostanze e/o i quantitativi previsti. Per l’elemento soggettivo basta la sola consapevolezza di fare commercio di cose non genuine come genuine.

La pena prevista è la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 1.032.

### VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)

La fattispecie criminosa si configura allorquando chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Viene dunque punita non solo la vendita, ma anche la messa in commercio e, pertanto, qualsiasi condotta che miri a fare uscire a qualsiasi titolo la cosa dalla sfera di custodia del fabbricante, dunque anche le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita.

La pena prevista è la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro.

### FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517-TER C.P.)

La fattispecie delittuosa si configura allorquando un soggetto contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

La pena prevista è la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

### CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517-QUATER C.P.)

La fattispecie delittuosa si configura quando taluno contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

La pena prevista è la reclusione fino a due anni e la multa fino a € 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

pag. 159

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

pag. 160

**CAPITOLO Q.2 AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI**

**Q.2.1 LE AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO**

Si riporta di seguito l’Area esposta al rischio di commissione reato:

## 1. Produzione e commercializzazione di beni prodotti con utilizzo di titoli di proprietà industriale altrui o in violazione degli stessi

**Q.2.2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI**

La principale Attività Sensibili esposta al rischio di commissione reato, individuata all’interno dell’Area di rischio, è la seguente:

## 1. Vendita di prodotti a clienti prodotti con violazione di titoli di proprietà industriale o intellettuale.

pag. 161

**CAPITOLO Q.3 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

**Q.3.1. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO**

E’ fatto espressamente divieto di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25*-bis.1*, D.Lgs. 231/2001);
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possono potenzialmente diventarlo.

**Q.3.2. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo si devono rispettare i principi qui di seguito meglio descritti.

* 1. La **Progettazione, produzione e vendita dei macchinari**, deve essere gestita nel rispetto

delle regole generali di comportamento previste all’interno del presente Modello.

* 1. La produzione e vendita dei macchinari dovrà avvenire seguendo la "**Procedura ciclo produttivo**", predisposta sulla base di quella già utilizzata e condivisa dai dipartimenti Tecnico, Produzione, Pianificazione della Produzione e Controllo che preveda almeno quanto segue:
     + obbligo di valutazione e omologazione di ogni fornitore;
     + criteri di valutazione del fornitore;
     + obbligo di archiviazione e conservazione delle schede fornitore;
     + modalità di gestione e stoccaggio dei componenti forniti;
     + obbligo di effettuare test e controlli qualità specifici sul prodotto finito;
     + regole e procedure di imballaggio del prodotto finito;
     + verifica della corretta apposizione di marchi e titoli di proprietà industriale e intellettuale;
     + obbligo e verifica della corretta apposizione dei certificati di conformità alle normative EU, USA e Canada.

pag. 162

**CAPITOLO Q.4**

**FLUSSI VERSO L’ODV**

Devono essere comunicati all’Organismo di Vigilanza, con la periodicità definita da quest’ultimo, le

seguenti informazioni minime:

* copia degli accordi sottoscritti con i Clienti e con i Fornitori e Appaltatori;
* eventuali modifiche della Procedura ciclo produttivo.

pag. 163

*- fine documento -*

pag. 164